



Commissione Crisi da Sovraindebitamento

Quaderno

LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE - D.LGS. 14/2019

Casi e Giurisprudenza

*Versione aggiornata a seguito delle modifiche
introdotte dal D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136*

GIUGNO 2025



Autori del documento

Alessandro Cerino
Monica Peta
Giovanni Pisani
Mauro Rubeca

Composizione della Commissione

Andrea Giorgi - *Presidente*
Gabriele Felici - *Vicepresidente*
Simone Bevilacqua - *Segretario*
Daniela Carvelli
Maria Cristina Catalani
Alessandro Cerino
Emilia D'Aprile
Iride Di Pumpo
Francesco Di Tommaso
Gianluca Nicolini
Monica Concetta Peta
Giovanni Pisani
Stefano Rogo
Mauro Rubeca
Alessandro Zacà



INDICE

Premessa	5
Introduzione.....	7
1. LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: AMBITO NORMATIVO E QUALIFICA DI “CONSUMATORE”	8
1.1 Quadro generale e normativo.....	8
1.2 Praticabilità e condizioni ostative	10
1.3 La legittimazione attiva	11
1.4 Il sovraindebitamento familiare.....	11
1.5 Il socio illimitatamente responsabile	16
1.6 Imprenditore individuale cessato e cancellato: una disciplina speciale (?).....	18
1.6.1 Giurisprudenza.....	20
1.7 Fideiussore e qualifica di consumatore.....	22
1.7.1 Giurisprudenza.....	24
2. LE FASI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.....	26
2.1 Il contenuto della domanda e la proposta di un piano.....	26
2.2 La presentazione e la relazione dell’OCC.....	29
2.3 Condizioni soggettive ostative	30
3. GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	30
3.1 Le sorti del mutuo ipotecario su abitazione principale.....	31
3.2 La cessione del quinto.....	32
3.2.1 Giurisprudenza.....	32
3.3 Gli effetti del provvedimento di sospensione nella procedura di esecuzione.....	33
3.4 Meritevolezza e Colpa Grave: il caso Cassazione 27843/2022	33
3.4.1 Finanziamento “a catena “e valutazione del piano.	36
3.5 Vincoli superati e novità: cenni.....	37
4. APERTURA E OMOLOGAZIONE DEL PIANO	37
4.1 Le misure protettive.....	44
4.2 La pubblicazione e la notifica della sentenza di omologa.....	45
5. L’ESECUZIONE DEL PIANO	46
5.1 Giurisprudenza.....	47
6. LA REVOCA DELL’OMOLOGAZIONE E GLI EFFETTI.....	48
6.1.2 Giurisprudenza.....	48
7. LA FUNZIONE ED IL RUOLO DELL’ADVISOR	50



7.1 Vademecum advisor debitori delle procedure da sovraindebitamento	52
8. L'ATTIVITÀ DEL GESTORE DELLA CRISI	53
8.1 I rapporti tra OCC e gestore	55
8.2 Adempimenti del professionista con funzione di OCC.....	56
8.3 Vademecum operativo dei gestori della crisi.....	58
8.4 Giurisprudenza	61
8.5 Il compenso del gestore: le linee guida CNDCEC	63
8.5.1 Il quadro normativo	64
8.5.2 La quantificazione del compenso e la ripartizione nelle diverse fasi.....	65
8.5.3 Ripartizione degli acconti e saldo finale.....	66
8.5.4 Modello comunicazione preventivo	67
8.5.5 Principio di unicità e prededucibilità	71
9.OSSERVAZIONI SPUNTI DI RIFLESSIONE	71
APPENDICE NORMATIVA.....	74
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	81



PREMESSA

Nel 2023 la Commissione Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma pubblicava la prima serie dei Quaderni di studio e approfondimento tecnico-operativo dedicati alle c.d. "procedure di sovraindebitamento", con la premessa di seguito riproposta.

Dopo oltre undici anni dalla introduzione delle c.d. "procedure di sovraindebitamento" nel nostro ordinamento ad opera della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e dalla pubblicazione nel maggio del 2012 del primo documento di studio alle stesse dedicato, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma prosegue la propria attività di approfondimento e divulgazione dedicata alla materia della Crisi da Sovraindebitamento.

L'apposita commissione di studio istituita nel 2013 ha continuato infatti tale attività, pubblicando nel 2014 lo Studio per la costituzione dell'Organismo di composizione della crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e nel 2015 il documento Procedure di sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012: linee guida operative, consolidando la propria mission nel settore a supporto della categoria e, più in generale, di tutti gli addetti ai lavori.

La definitiva entrata in vigore il 15 luglio 2022 del Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha determinato di fatto il "pre-pensionamento" della disciplina dettata dalla legge 3/2012, che continua ad operare per le procedure aperte fino a tale data, essendo integrate le c.d. "nuove procedure di sovraindebitamento" nel nuovo codice della riforma della legge fallimentare ed entrando le stesse, quindi, a pieno titolo tra le procedure concorsuali.

Tale nuova collocazione delle procedure in esame, oltre alle rilevanti modifiche apportate alle stesse in attuazione della legge delega 155/2017 scaturita dai lavori della c.d. "Commissione Rordorf", modifiche in realtà ben più che terminologiche, gioverà senza dubbio – a parere degli scriventi – alla diffusione ed all'utilizzo di questi importanti strumenti di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, dedicati ai c.d. "soggetti non fallibili", tra cui anche il debitore civile, soprattutto nell'attuale difficile congiuntura economico-sociale; persistono, sicuramente, dubbi ed incertezze, la cui principale origine sembra restare quella di aver voluto disciplinare in un unico impianto normativo, di matrice sostanzialmente aziendalistica, la regolazione di situazioni riguardanti soggetti differenti, come lo sono gli operatori economici, da un lato, ed il consumatore, dall'altro. Come sempre, alla prassi ed alla giurisprudenza il compito nel tempo di risolvere, di volta in volta, le varie criticità operative, tracciando il percorso più idoneo da seguire agli operatori del settore.



Da queste prime considerazioni, emerse anche sulla scorta dell'esperienza maturata durante il Corso per gestori della Crisi da Sovraindebitamento a seguito dell'introduzione del Codice della Crisi (D.lgs. 14/2019), organizzato dalla Commissione e tenutosi tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, con l'intervento di tanti autorevoli relatori, tra cui anche magistrati e avvocati, nasce l'idea dei Quaderni della Commissione sulle nuove procedure di sovraindebitamento, iniziando proprio dal primo dedicato alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore), passando poi al secondo sul Concordato minore (ex accordo del debitore) e finendo con il terzo sulla liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio), con i nuovi ed importanti istituti della "esdebitazione di diritto" e della "esdebitazione del sovraindebitato incapiente".

Con la pubblicazione del D.Lgs. 136 del 13 settembre 2024 (c.d. "correttivo ter") è sorta l'esigenza di aggiornamento dei Quaderni, stante la rilevanza delle modifiche ed integrazioni apportate al Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza (D.lgs. 14/2019), anche con riferimento alle procedure di sovraindebitamento ed in vista del prossimo del Corso per gestori della Crisi da Sovraindebitamento (edizione 2025).

I nuovi Quaderni saranno presentati nel corso di un apposito convegno organizzato dalla stessa Commissione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

I Quaderni vogliono continuare ad essere, quindi, uno strumento teorico-pratico, redatto con un approccio inevitabilmente e volutamente "work in progress", dal taglio eminentemente operativo, ricco di riferimenti a casi pratici, prassi, dottrina e pronunce giurisprudenziali (aggiornate all'attualità) per ogni fattispecie esaminata, e, pertanto, di ausilio a tutti i professionisti coinvolti nelle procedure, quali advisor legale, advisor finanziario, gestore della crisi, liquidatore giudiziale, ecc..

Ringraziamo il Consiglio dell'Ordine e la Fondazione Telos per il supporto fornito e, soprattutto, i colleghi componenti della Commissione per aver dedicato il loro tempo, con impegno e passione, a questa attività che, ci auguriamo, possa contribuire alla conoscenza della materia.

Andrea Giorgi

Presidente Commissione

Gabriele Felici

Vicepresidente Commissione



INTRODUZIONE

Il 4 settembre 2024 il Consiglio dei ministri ha approvato il D. Lgs. 136/2024, Correttivo-ter al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D. lgs 14/2019, CCII), che ha introdotto rilevanti modifiche alla luce delle criticità emerse nella prima fase di applicazione del Codice.

La disciplina del sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 è stata oggetto di riscrittura¹ ad opera della riforma organica delle procedure concorsuali e ricondotta all'interno del CCII, entrato in vigore il 15 luglio 2022. I soggetti di cui all'art. 2, co.1, lett. c), d), e), CCII, possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del titolo IV Capo II, "Ristrutturazione dei debiti del consumatore" e "concordato minore", o del titolo V, capo IX "Liquidazione controllata". A seconda dei casi, verrà scelta una delle procedure previste:

Art. 65 - Ristrutturazione dei debiti del consumatore, che è la proposta del debitore-consumatore (dunque non professionista/imprenditore) e non ha bisogno dell'assenso dei creditori per essere omologata dal giudice (già Piano del Consumatore);

Art. 74- Concordato minore, che riguarda il piccolo imprenditore o l'ex imprenditore o il professionista e la proposta di accordo deve essere accettata da almeno il 50% dei creditori ammessi al voto (già Accordo del debitore);

Art. 268- Liquidazione controllata del sovraindebitato, si ha quando il giudice nomina un liquidatore per destinare ai creditori le disponibilità dei beni del debitore, al netto di quelli essenziali per vivere (già Liquidazione del patrimonio ed esdebitazione)

Il CCII utilizza il termine "OCC" (Organismo di Composizione della Crisi) senza distinzione dal ruolo e funzioni del gestore della crisi. L'OCC è l'ente territoriale che ha il compito di assistere i soggetti sovraindebitati nell'espletamento delle relative procedure; a tal fine nomina il gestore (professionista iscritto all'Organismo in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla legge) al quale affida l'incarico per lo svolgimento della procedura.

¹Cfr. S. De Matteis, N. Graziano, D. Pagliuca, Crisi da sovraindebitamento, Maggioli, dicembre 2022.



Il lavoro di aggiornamento del presente Quaderno intende guidare il lettore alle novità del Correttivo-ter di impatto sull'istituto della ristrutturazione dei debiti del consumatore. Al riguardo, l'intervento di considerevole portata riguarda la nozione di "consumatore" e a cascata delle disposizioni relative, compresa l'aggiunta del comma 1-bis, all'art. 33, CCII. Sotto questo profilo, il nuovo assetto del Codice sembrerebbe segnare l'indirizzo di una disciplina speciale per l'imprenditore cessato e cancellato.

Come per la prima versione del Quaderno è stato privilegiato un approccio operativo e tecnico che include il commento alle disposizioni del CCII e la giurisprudenza più significativa.

1. LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: AMBITO NORMATIVO E QUALIFICA DI "CONSUMATORE"

1.1 Quadro generale e normativo

L'inclusione della "Ristrutturazione dei debiti del consumatore" nel più generale sistema del diritto concorsuale del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" è declinata nelle sue linee essenziali dagli **artt. da 67 a 73, CCII**, apre la Sezione II del Capo II, dedicato alle "Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento" (del Titolo IV, che ospita gli "Strumenti di regolazione della crisi")-riservata al consumatore, sostituisce il vecchio "piano del consumatore" (di cui all'art. 12-bis e ss., L. 3/2012).

Le disposizioni di carattere generale, **art. 65, CCII**², perimetrano l'ambito applicativo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevedendo che a dette procedure (rinominate ma invariate nella sostanza) soccorrono i debitori di cui all'**art. 2, co. 1, lett.c), CCII**, ossia coloro che, versano in condizione di crisi od insolvenza e non assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie accluse nel Codice civile o in altre leggi speciali.

Il successivo **art. 66, CCII**³, positivizza l'opportunità, già riconosciuta dalla giurisprudenza, di intraprendere procedure "familiari", conseguendo lo scopo, fortemente avvertito, della risoluzione complessiva

²Art. 65, co.1, CCII, (Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento) *"I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX"* Art. 65, co.2, si applicano le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili, per quanto non specificatamente previsto

³ In attuazione di uno specifico principio di delega, espresso dell'art. 9, co. 1, lett. a), della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, che si è dato carico delle numerose difficoltà applicative originarie dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'art. 66, sez. I, Capo II, rubricato "procedure familiari" ha introdotto una disciplina innovativa con riferimento al c.d. "sovraindebitamento familiare".



dell'indebitamento del nucleo familiare, nel cui ambito, invero, le esposizioni passive dei singoli finiscono per sovrapporsi e influenzarsi, tanto da condizionarsi in modo reciproco.

I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore sono svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, OCC (art. 65, co. 3); la nomina dell'attestatore è sempre facoltativa (art. 65, co. 4).

Il Correttivo-ter torna sulla nozione di **consumatore** modificando la **lettera e)**, **co. 1, art. 2, CCII**. La novella recita: *"il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile, e **accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore**".*

lett. e, co. 1, art. 2, previgente	lett. e, co. 1, art. 2, vigente
«consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali; del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.	«consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.

Il periodo aggiunto ha due implicazioni:

- non può essere consumatore un soggetto diverso dalla **persona fisica**;
- la legittimazione attiva per accedere alla procedura rispecchia l'essenza del piano di ristrutturazione dei debiti, che è un percorso procedimentale di composizione della crisi riservata al **consumatore sovraindebitato**.

Il correttivo-ter risolve le questioni legate all'ammissibilità alla procedura del soggetto con debitoria promiscua abbracciando la nozione di consumatore strettamente **oggettiva**. Se ne deduce che il piano di ristrutturazione riguardi unicamente debiti di natura consumeristica. Laddove il sovraindebitamento abbia carattere "misto"



(oltre che naturalmente esclusivamente professionale o imprenditoriale) in concorso con gli altri presupposti di ammissibilità, sarà utilizzabile lo strumento del concordato minore, in alternativa alla liquidazione controllata. Si ripercorrono di seguito le condizioni di praticabilità, condizioni ostative e soggetti legittimati a proporre la domanda.

1.2 Praticabilità e condizioni ostative

Stato di sovraindebitamento

Il piano di ristrutturazione dei debiti si applica al “consumatore” che versi in uno “stato di sovraindebitamento”, **art. 2, co. 1, lett. c)** ossia versi in una situazione di “crisi” o di “insolvenza” che si manifestano:

- con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (crisi), **co.1, lett. a) art. 2;** ovvero
- con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, (insolvenza), **co. 1, lett. b), art.2.**

A chiarezza della definizione di stato di sovraindebitamento della persona fisica è significativa la sentenza del Tribunale di Vicenza del 24/09/2020. Lo squilibrio deve essere valutato tenendo conto il rapporto tra attivo e passivo, non tanto in termini “assoluti”, secondo il binomio “reddito-rata”, quanto piuttosto in termini “relativi” (decurtate, cioè le suddette spese necessarie al sostentamento familiare, in quanto espressione del diritto di ciascuna persona di estrinsecare la propria personalità sociale ex art. 2 Cost.) e quindi secondo il trinomio “reddito-spese familiari-rata”.

Condizioni ostative

La norma prevede le condizioni soggettive ostative (**art. 69, CCII**) per l’accesso alla procedura. In particolare, il debitore è ammissibile, se:

- non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode;
- non sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.

Tra le novità rispetto al passato, il Codice della crisi, sanziona il comportamento del creditore che abbia:

- determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento;
- violato i principi di cui all’art. 124-bis del D.lgs. 385/1993 (**art. 69, co. 2**).



1.3 La legittimazione attiva

La legittimazione attiva per accedere alla procedura rispecchia l'essenza del piano di ristrutturazione dei debiti, che è quella di un "percorso procedimentale" di composizione della crisi riservata al "consumatore sovraindebitato" (co. 1, art. 67, CCII).

Alla luce della modificata nozione di consumatore, la legittimazione attiva spetta a:

- la persona fisica che accede all'istituto per la regolazione dei solo debiti consumeristici e di quelli della famiglia;
- i soci di società di persone regolate nei capi III, IV e VI del titolo V del libro del Codice civile, con l'esclusione dei debiti sociali.

Sotto questo profilo si può affermare che, il Correttivo-ter ha riordinato le procedure di sovraindebitamento diverse dalla liquidazione controllata in modo rigidamente alternativo:

- la ristrutturazione ex art. 67 può essere chiesta dal consumatore
- il concordato minore ex art. 74 dagli altri sovraindebitati, "escluso" il consumatore.

1.4 Il sovraindebitamento familiare

Il "sovraindebitamento familiare" comprende le ipotesi in cui i soggetti sovraindebitati sono considerati familiari.

Il tema del sovraindebitamento familiare nel testo originale del CCII ha colmato le lacune della L. 3/2012. In particolare, l'art.4-ter del D.L. 127/2020, introdotto dalla legge di conversione 176/2020, aveva già previsto con l'inserimento dell'art. 7-bis⁴, rubricato "Procedure familiari", la possibilità per i membri della stessa famiglia di attivare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando essi fossero conviventi, o quando il sovraindebitamento aveva un'origine comune⁵. Sotto il profilo soggettivo prevedeva, così come il comma

⁴ Art. 7-bis, L. 3/2012: "I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. 3. Le masse attive e passive rimangono distinte. 4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo".

⁵ A dire il vero, il sovraindebitamento familiare pur in assenza di una espressa previsione normativa, era già stato riconosciuto da buona parte della giurisprudenza di merito: Tribunale di Napoli Nord, provvedimento 8 maggio 2018, aveva ammesso la possibilità di un piano del consumatore presentato da coniugi debitori, stante l'impossibilità di valutare la situazione debitoria separatamente; Tribunale di Padova 8 aprile 2018; Tribunale di Bergamo 26 settembre 2018; Tribunale di Milano, 6 dicembre 2017.



1, dell'art. 66, CCII, due ambiti di applicabilità, alternativi tra loro, rappresentati dalla circostanza per cui i debitori: fossero familiari conviventi (al momento della presentazione della domanda) o la situazione di sovraindebitamento presentasse un'origine comune. Lo scopo della disposizione è quello di addivenire al risanamento complessivo degli indebitamenti delle famiglie, nel cui ambito, le esposizioni passive dei singoli finiscono per sovrapporsi e influenzarsi, tanto da condizionarsi reciprocamente.

Lo strumento (come adombrato in giurisprudenza) si fonda nella proposizione di un'unica domanda da parte dei prossimi congiunti, domanda che attiene alla ristrutturazione (o al "saldo e stralcio") dei debiti avvinti da una radice comune o parzialmente tale.

Il comma 1, art. 66, CCII⁶ nella formula previgente al Correttivo-ter, aveva già rafforzato:

- la nozione di **unicità del progetto** presumendo che *"le procedure familiari prevedendo l'estensione del piano anche ai membri della famiglia a condizione che il sovraindebitamento abbia un "progetto unico"*,

-la possibilità per i "membri di una stessa famiglia" di presentare "un **unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento**", dando impulso ad una sola procedura (questione tecnica non pacifica in passato), riprendendo dal punto di vista dell'impostazione complessiva, quella relativa alla possibilità, nel quadro della liquidazione giudiziale e del concordato di gruppo, dell'apertura di un unico procedimento a fronte di situazioni di crisi riferibili a soggetti di diritto diversi.

Il Correttivo-ter consolida la finalità del comma 1 dell'art. 66 e la nozione di **alternatività**.

La disposizione vigente (post Correttivo-ter) recita: "**1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune**".

Coerentemente alla nuova nozione di consumatore, il Correttivo-ter è intervenuto anche sul secondo periodo del **comma 1:[..]quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni inerenti la procedura di ristrutturazione dei beni del consumatore, ad eccezione del comma 5, dell'articolo 67, che prevede il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione**

⁶ Art. 66, D. Lgs 14/2019 1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo. 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76. 3. Le masse attive e passive rimangono distinte. 4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo. 5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.



principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.

Condizioni per l'accesso

Le condizioni di accesso al rimedio del sovraindebitamento familiare sono due e alternative fra loro, come evincibile dalla disgiuntiva “o” che figura del testo della norma:

- i. la convivenza al momento della presentazione della domanda: la circostanza che i familiari coabitino consente, anche a prescindere dalla contitolarità di beni o dalla condivisione di debiti, l'utilizzo di uno strumento cui è quantomeno connessa una riduzione di costi;
- ii. l'origine comune dell'indebitamento o la radice comune del debito, **anche in assenza di vita in comune**, permette una trattazione processuale unitaria della relativa vicenda.

L'origine comune dell'indebitamento ha una latitudine concettuale estesa, vi rientrano tanto il frequente caso dei congiunti coobbligati per sottoscrizione del mutuo per la casa o di un finanziamento per i bisogni della famiglia, quanto la fattispecie in cui l'uno abbia assunto le vesti di fideiussore dell'altro.

Un preciso indirizzo ha riconosciuto ai familiari la facoltà di esperire un solo ricorso per accedere ad uno degli istituti del sovraindebitamento, sulla premessa per cui la soluzione della crisi non può essere assicurata dal ricorso di un solo coniuge – magari all'insaputa o nell'inerzia dell'altro – soprattutto qualora il ceto creditorio sia composto da titolari di pretese riguardanti entrambi i componenti della famiglia (cfr. Tribunale di Napoli Nord, 18 maggio 2018; Tribunale di Milano, 6 dicembre 2017). Ciò si fonda sulla congrua *ratio* che permette ai coniugi di affrontare in sinergia lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi irragionevole pretendere che ciascuno possa fronteggiare su binari paralleli un identico dissesto.

La distinzione delle masse attive e passive

Un aspetto importante nell'ambito dell'unica procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento presentata da più membri della stessa famiglia, riguarda la previsione per la quale le masse attive e passive rimangono distinte (comma 3), portando a corollario il limite della garanzia patrimoniale generica, che evidentemente deve essere rispettato nel pagamento dei creditori, onde evitare che quote del patrimonio di uno dei ricorrenti vengano



destinate al pagamento dei debiti dell'altro, con evidente lesione dell'art. 2740 c.c.⁷. Ciò significa che, ogni familiare, pagherà il suo debito con le proprie attività, così come correlativamente, ognuno di essi pagherà in proporzione dell'entità del proprio debito, una parte del compenso spettante all'Organismo di composizione della crisi (comma 5).

Un'ipotesi diffusa di sovraindebitamento familiare è la situazione debitoria legata alla successione ereditaria. In questo caso è possibile presentare un unico piano. In caso di più richieste proposte da membri dello stesso nucleo familiare, il giudice previamente adito, - individuato come competente ai sensi dell'**art. 27, commi 2,3 CCII**⁸- deve adottare i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento delle procedure collegate (art. 66, comma 4). Pertanto, ben può ritenersi che il tribunale investito dal secondo dei due ricorsi adotti un provvedimento traslativo del procedimento al giudice destinatario del primo ricorso, il quale dovrà assumere a sua volta "i necessari provvedimenti", che riguarderanno la necessaria designazione di un unico OCC, ove i familiari ne abbiano prescelto a monte due o più differenti.

La liquidazione del compenso OCC

Il Correttivo-ter ha modificato il comma 5, relativamente alla liquidazione del compenso dell'OCC, sostituendo alla parola "debiti", il riferimento all'"entità dell'attivo". Di conseguenza, il **comma 5 recita "La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascuno"**.

Segue il quadro sinottico di confronto dei punti di novità tra norma previgente art. 7-bis L. 3/2012, art. 66, D. Lgs 14/2019 prima e dopo il Correttivo-ter.

⁷ Nel vigore della L. n. 3/2012, il pericolo di confusione delle masse ha indotto una parte della giurisprudenza ad escludere che potesse trovare accoglimento la proposta di un piano del consumatore "di gruppo" o "relativo al nucleo familiare" (Tribunale di Verona 25 luglio 2017)

⁸ Art. 27, CCII, co. 2, "Per i procedimenti (di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza) diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. 3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente: a) per la persona fisica esercente (attività d'impresa), con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale; b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma".



Art. 7-bis L. 3/2012	Art. 66, D. Lgs 14/2019 previgente	Art. 66, D. Lgs 14/2019 vigente
<p>1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.</p> <p>3. Le masse attive e passive rimangono distinte.</p> <p>4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.</p>	<p>1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.</p> <p>3. Le masse attive e passive rimangono distinte.</p> <p>4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.</p> <p>5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura</p>	<p>1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.</p> <p>3. Le masse attive e passive rimangono distinte.</p> <p>4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice</p>



	proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.	adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo. 5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascuno.
--	--	---

1.5 Il socio illimitatamente responsabile

Nella categoria dei legittimati attivi, secondo le indicazioni contenute nella legge delega- D.L. 137/2020, convertito nella L. 18.12.2020 n.176 - vengono ricomprese le persone fisiche che siano soci delle società di persone, con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata: *“Il sovraindebitato mantiene la qualifica legittimante di “consumatore”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), quand’anche socio di una società di persone purché i debiti che aspira a ristrutturare siano estranei all’attività d’impresa per quel tramite esercitata”*. Si tratta di un chiarimento apprezzabile, posto che al consumatore *tout court* si affianca il socio illimitatamente esposto di uno dei tipi societari anzidetti, il che consente a tali persone di dare governo, con il piano di ristrutturazione, all’indebitamento derivante da passività estranee a quelle “d’impresa” (anche qualora la società non sia assoggettata, dal canto suo, ad alcuna procedura concorsuale). La definizione dell’art. 2, co. 1, lettera e), del CCII, nella versione previgente il Correttivo- *ter* ha risolto positivamente due questioni teoriche a lungo dibattute e controverse: quella relativa alla possibilità di accedere alle procedure di sovraindebitamento da parte di coloro che sono fallibili per estensione in quanto soci illimitatamente responsabili di società fallibili; quella inerente all’opportunità per il sovraindebitato persona fisica di presentare una proposta di definizione del sovraindebitamento presentando un piano di ristrutturazione del consumatore. La nozione di consumatore del Correttivo- *ter*, limita questa possibilità per i soli debiti di natura consumeristici.



Il socio illimitatamente responsabile può dunque in linea di principio accedere alla ristrutturazione unicamente dei debiti della sua vita privata (di tipo consumeristico) lasciando impregiudicati, peraltro, quelli derivanti dalla responsabilità sussidiaria correlata alle obbligazioni contratte dalla società (art. 2291 c.c.)⁹.

Sul piano pratico bisogna considerare alcune implicazioni legate alla responsabilità illimitata del socio di società di persone nei confronti dei creditori sociali.

Il socio sussidiariamente esposto ha la libera disponibilità del suo patrimonio, tanto da poterlo dedicare per intero alla ristrutturazione dei debiti consumeristici, a condizione che sia in grado di dimostrare al giudice che nel momento in cui accede alla procedura la situazione economica e finanziaria della società è tale da assicurare il soddisfacimento dei debiti in quel momento sussistenti. In questo caso ai creditori sociali non sarebbe consentito evidentemente contrastare l'omologazione posto che sarebbe insussistente il requisito dell'attualità del pericolo di inadempimento dell'obbligazione sociale per la quale il socio ha, appunto, responsabilità solo sussidiaria.

La criticità lungamente dibattuta sul piano teorico ed interpretativo trasloca di fatto su quello empirico. Al di là della possibilità di concepire una segregazione del patrimonio privando i creditori sociali della garanzia sussidiaria che pure loro compete ai sensi dell'art. 2740 c.c., dirottando il patrimonio del debitore a vantaggio dei suoi creditori privati in violazione dell'art. 2741 c.c., dal punto di vista pratico è piuttosto improbabile che i titolari di crediti non privati cui si prospetti l'erosione del patrimonio del loro debitore non reagiscano opponendosi all'omologazione. Occorrerà, pertanto, sterilizzare il possibile contenzioso in fase di omologa accantonando una parte di patrimonio sufficiente a tacitare le rimostranze dei creditori della società.

Altro profilo persistentemente problematico attiene ai casi in cui, una volta omologato il piano di ristrutturazione del socio, i creditori sociali ne aggrediscano il patrimonio personale, avendo infruttuosamente escusso quello dell'ente, ex artt. 2304 e 2318 c.c.

Come, non meno critica si palesa la diversa fattispecie in cui disposta l'omologa della ristrutturazione dei debiti personali del socio venga aperta la liquidazione giudiziale della società e la stessa finisca per estendersi al socio (ex art. 258, CCII). Il CCII non si pronuncia sulla prevalenza dell'una procedura o dell'altra sopravvenuta. Tuttavia, è scarsamente plausibile possano coesistere sul patrimonio del socio due procedure con altrettante masse attive e passive distinte. Ne deriva che la procedura di sovraindebitamento precedentemente aperta debba inevitabilmente

⁹ In questo caso non si è in presenza di un unico patrimonio e di un unico soggetto debitore ma di un soggetto (la società) che ha contratto il debito e che risponde del medesimo con il suo patrimonio e di un altro soggetto dotato di un proprio patrimonio che risponde del debito in via sussidiaria e quindi gradata in quanto gode del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2304 c.c.).



comprimersi a vantaggio della procedura maggiore, strutturalmente vocata al governo unitario dell'indebitamento sociale e di quello personale del socio (in questa ipotesi debitoria mista).

1.6 Imprenditore individuale cessato e cancellato: una disciplina speciale (?)

Il Codice della crisi, prima del Correttivo-ter, aveva lasciato aperti plurimi dubbi interpretativi in ordine alla debitoria promiscua (debiti consumeristici e imprenditoriali) e l'ammissibilità del sovraindebitato al piano di ristrutturazione ex art. 65, CCII, lasciando nella sorte nebulosa il destino dell'imprenditore individuale cessato e cancellato, da molto tempo, dal registro imprese¹⁰.

È noto che, sul punto molteplici sono stati gli orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimità che si sono alternati con valutazioni e soluzioni anche opposte. Talune sentenze, come quella del Tribunale di Reggio Emilia, del 20 ottobre 2022¹¹, si sono espresse a favore dell'ammissibilità dei "debiti promiscui" secondo il principio di "prevalenza"¹². Il Tribunale di Napoli Nord, nella sentenza 12 novembre 2022, ha suffragato una nuova definizione di consumatore: [...] *"E' ammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore anche se nella proposta vengono inseriti debiti di origine imprenditoriale quando quelli di origine privata sono in percentuale di importo prevalente"*. In un'unica interpretazione sistematica la sentenza definiva consumatore il soggetto che: *"abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale; regoli con il piano debiti inerenti alla propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata; non abbia la qualità di*

¹⁰ Cfr., Peta M., par. 5, Ristrutturazione dei debiti del consumatore ammissibilità dei debiti dell'imprenditore cessato: relazione di "esclusività", Saggio, 20 giugno 2023, Diritto Della Crisi

¹¹ V. Cass 1° febbraio 2016, n. 1869. Nella giurisprudenza di merito v. Trib. Bergamo 16 dicembre 2014, in Il Fallimentarista, secondo cui anche l'imprenditore o il libero professionista possono avere qualifica di consumatore a condizione che le obbligazioni scadute e non adempiute, e che abbiano determinato il "sovraindebitamento", non siano riferibili in alcun modo all'attività d'impresa o professionale svolta. Si cita, altresì, il Tribunale Reggio Emilia, 09 maggio 2023: "È qualificabile come "consumatore" ex art. 2 lett. e) CCII anche il soggetto le cui uniche passività derivano dall'attività d'impresa già svolta in passato con ditta individuale cancellata da oltre un anno, il quale può dunque accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevista dall'art. 67 e ss. CCII" (www.ilcaso.it).

¹² Diversamente, il Tribunale di Ivrea, 20 aprile 2023, si è orientato verso l'inammissibilità: "È inammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dal debitore qualora i debiti non abbiano esclusivamente natura consumeristica atteso l'art. 2 lett. e) CCII. Ne consegue che il debitore, per essere abilitato a percorrere uno degli istituti riservati al consumatore, quale il piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII, deve documentare debiti tutti di natura consumeristica, essendogli, al contrario, preclusa tale via – tenuto conto della specialità dell'istituto, che prevede un percorso, anche procedurale, notevolmente agevolato – allorché i debiti abbiano natura diversa" (www.ilcaso.it),



imprenditore e, quindi, non svolga più attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale”.

Si cita altresì la sentenza della Corte di Appello dell’Aquila, all’uopo significativa seppure antecedente al Correttivo-ter, 11 ottobre 2023, in cui il Giudice si è espresso a favore dell’ammissibilità dell’imprenditore individuale cessato e cancellato alla ristrutturazione dei debiti per due ordini di motivi, l’inammissibilità:

1. precluderebbe l'accesso a tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia quella di ristrutturazione che di concordato minore in forza dell’inammissibilità di cui al co. 4 dell’art. 33, CCII¹³, introducendo una disparità di trattamento irragionevole per il consumatore con debiti esclusivamente personali e quello con debiti misti personali e dell'impresa o professionali, anche non prevalenti, come
2. escluderebbe i residui pregressi debiti imprenditoriali o professionali dal piano di ristrutturazione dei debiti, in violazione del principio di universalità dell’art. 67 comma 1, lett. a), CCII. Ciò sarebbe discriminante nei confronti dei creditori esclusi, e inficerebbe il piano di ristrutturazione sotto il profilo della sua fattibilità che il giudice è tenuto a valutare in sede di omologazione.

La nozione di consumatore introdotta dal Correttivo-ter, congiuntamente alla novella del co. 1 bis, all’art. 33, CCII, secondo cui *“il debitore persona fisica dopo la cancellazione dell’impresa individuale può chiedere l’apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese”* sembrerebbe segnare una disciplina specifica per l’imprenditore cessato e cancellato. L’unica procedura proponibile (e senza alternativa) diverrebbe quella della liquidazione controllata che consentirebbe l’esdebitazione di cui all’art. 282, CCII¹⁴.

¹³V. comma 4, art. 33, CCII, *“La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”.*

¹⁴ V. Dello stesso orientamento il Tribunale di Mantova e, ancor prima, il Tribunale di Modena: hanno dichiarato l'inammissibilità di un ricorso volto a ottenere l'omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato, ai sensi degli artt. 67 ss. del D.Lgs. 14/2019, da un imprenditore cancellato dal Registro delle imprese, il quale, con la procedura, intendeva ristrutturare sia i propri debiti consumeristici sia i propri debiti, pur non prevalenti rispetto ai primi, d'impresa o professionali pregressi. L'imprenditore cancellato dal Registro delle imprese, gravato da debiti, non solo di natura consumeristica, ma correlati, anche se in minima parte, anche alla pregressa e non più svolta attività di impresa o professionale, può essere qualificato come un consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 14/2019 e, quindi, accedere alla procedura di maggior favore a tal soggetto riservata ex artt. 67 ss. del D.Lgs. 14/2019 (non svolgendo “nell'attualità” alcuna attività di impresa, commerciale, artigianale o professionale), recentemente definita dalla Suprema Corte, con una pronuncia in ordine al fatto che la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve rimanere riservata a chi intenda ristrutturare obbligazioni che abbiano natura squisitamente consumeristica, non residuando spazio neppure per (non previsti) giudizi di prevalenza o analoghi. La questione relativa all'imprenditore cancellato dal Registro delle imprese che presenti una insolvenza composita deve considerarsi definitivamente risolta alla luce del decreto n. 22699/2023 della



La disposizione, di fatto, nel sancire tale legittimazione sembrerebbe non riconoscere nemmeno implicitamente la possibilità del debitore (imprenditore cessato e cancellato) di sottoporre a ristrutturazione i propri debiti, che avendo origine almeno in parte imprenditoriale potrebbero ammettere l'utilizzo del concordato minore (liquidatorio). Si suppone che il divieto di cui al citato co. 4 dell'art. 33, riguardi i debitori diversi dalle persone fisiche, posto che, la cancellazione del registro delle imprese non sancisce l'estinzione del debitore (persona fisica)¹⁵. Diversamente, la legittimazione perdurante solo per una specifica categoria di debitori ammettendo un unico strumento liquidatorio, sarebbe contraria alla *ratio* complessiva del Codice e darebbe adito a differenze di trattamento ingiustificate.

A ben vedere, la limitazione temporale per la richiesta di liquidazione controllata ha una ragionevole giustificazione, anche di parità di trattamento con le imprese "sopra soglie", solo ed esclusivamente per le imprese (non individuali ma) societarie, che non vantano debiti "consumeristici e che si estinguono con la cancellazione ex 2495 c.c., e la conseguente impossibilità di "rifarsi una vita" e contrarre nuove obbligazioni.

1.6.1 Giurisprudenza

Tribunale di Bolzano, 22 novembre 2024

Sovraindebitamento – Imprenditore individuale che ha cessato l'attività – Non assoggettabilità a liquidazione giudiziale per decorso dell'anno – Presenza di debiti residui d'impresa - Accesso alle procedure negoziali – Esclusione – Possibile ammissione solo alla liquidazione controllata – Fondamento.

Cassazione, con la conseguente interpretazione della nozione di consumatore come il debitore persona fisica che risulti aver contratto obbligazioni non soddisfatte al momento della presentazione del piano per far fronte a esigenze personali familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi. Lo strumento concordatario riservato al consumatore risulta, per-tanto, inibito all'imprenditore cancellato dal Registro che presenti un'insolvenza composita, anche se i debiti correlati all'attività di impresa pregressa appaiano non prevalenti rispetto ai debiti consumeristici. Il decreto del 20/04/2023, con cui il Tribunale di Ivrea ha dichiarato l'inammissibilità di una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata ai sensi degli artt. 67 ss. del D.Lgs. 14/2019 (CCII), si pone nel solco dell'orientamento della giurisprudenza, che ritiene non ammissibile una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore di natura mista, poiché "derivanti da una attività di impresa ormai cessata, a fronte della attuale qualità di consumatore in capo al soggetto istante". Ciò, pur nella consapevolezza dell'esistenza, sul tema, di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali. Il primo, più estensivo, che, facendo leva sul dato letterale dell'art. 2, comma 2, lett.e), del CCII – che definisce consumatore colui che "agisce" nel presente in tale qualità - afferma l'ammissibilità di proposte di ristrutturazione dei debiti del consumatore, formulate da parte di debitori "non più imprenditori ed attualmente consumatori". L'altro, più restrittivo, al contrario, consente al debitore di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore solo nel caso in cui tutti i debiti abbiano natura consumeristica. Il decreto in esame ritiene, tuttavia, di poter aderire all'impostazione ermeneutica più restrittiva, poiché risultante più rigorosa e coerente con l'impostazione normativa del CCII.

¹⁵ Cfr. Relazione n. 10, Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, 2025.



Il debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale per essere decorso il termine annuale di cui all'art. 33 C.C.I., non può, ai sensi del IV comma, nemmeno ricorrere agli strumenti alternativi del concordato minore, del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti; egli, laddove versi in una situazione di sovraindebitamento ex art 2, comma 1, lettera c), C.C.I. può accedere solo allo strumento della liquidazione controllata, trattandosi dello strumento previsto dall'ordinamento che consente all'ex imprenditore di poter accedere all'esdebitazione; la liquidazione controllata è infatti lo strumento riservato al consumatore, al professionista, all'impresa minore, all'impresa agricola, start-up innovativa ed a "ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale", alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali, con esclusione degli enti pubblici.

Tribunale di Bologna, 12 ottobre 2024

Persona fisica sovraindebitata – Intervenuta cancellazione della di lui ditta dal registro delle imprese – Accesso a concordato minore – Inammissibilità – Procedura pendente al momento dell'entrata in vigore del D. Lgs. 136/2024 (correttivo ter) – Applicabilità del comma 1 bis dell'art. 33 C.C.I. - Possibile ammissione alla liquidazione controllata- Effetti che ne conseguono in termini di esdebitazione.

Alla luce del disposto dell'art. 33, quarto comma, C.C.I., disposizione applicabile indistintamente a tutti gli imprenditori, non solo a quelli collettivi, si deve considerare inammissibile l'accesso a concordato minore come richiesto da una persona fisica la cui ditta individuale risulti cancellata dal Registro Imprese. Pur tuttavia, laddove detta proposta risulti ancora pendente al momento dell'entrata in vigore del D. Lgs. 136/2024, c.d. Correttivo ter, può, in considerazione di quanto previsto dall'art. 56, IV comma di quel decreto, trovare applicazione il disposto del comma 1 bis dell'art. 33 C.C.I., come da quello introdotto ex novo, che consente al debitore persona fisica di accedere alla liquidazione controllata anche laddove sia trascorso un anno dalla cessazione dell'attività e dalla conseguente sua cancellazione dal registro delle imprese, evento che ai sensi del comma. 1 negli altri casi non lo consentirebbe. Ciò costituisce per lui un vantaggio perché la preclusione dell'accesso a quella procedura concordataria, non gli precluderà la possibilità di ottenere comunque l'esdebitazione, dato che, ai sensi dell'art. 282 C.C.I., avrà, in presenza dei necessari presupposti, diritto ad ottenerla trascorso un triennio dall'apertura della liquidazione controllata senza neppure doverne attendere la chiusura.



Tribunale di Modena, 12 agosto 2024

Liquidazione controllata – Debitore socio illimitatamente responsabile ed amministratore – Società inattiva ma non cancellata dal Registro delle Imprese – Ammissibilità.

E' ammesso alla procedura della liquidazione controllata anche il debitore che, pur svolgendo attività di lavoro dipendente, sia ancora socio illimitatamente responsabile ed amministratore di una società inattiva da molti anni ma non cancellata dal registro delle Imprese sia per debiti civili che per debiti che traggono origine dall'attività imprenditoriale esercitata in passato

1.7 Fideiussore e qualifica di consumatore

Il CCII non contiene puntualizzazioni con riferimento alla posizione del fideiussore e la sua qualifica di consumatore, tema che ha dato adito a numerosi dubbi interpretativi ed il formarsi di due orientamenti giurisprudenziali opposti. Un primo orientamento dà risalto al principio dell'“accessorietà del debito” che comporta la riferibilità alla garanzia personale della medesima causa dell'esposizione passiva garantita. Per cui la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore¹⁶. A derivarne è lo smarcamento automatico dell'obbligazione accessoria dal titolo consumeristico, con parallela assunzione della dimensione professionale-imprenditoriale, la c.d. teoria del "professionista di rimbalzo"¹⁷. Di conseguenza, qualora la proposta di piano provenga da un soggetto il cui indebitamento vada ricondotto, in ipotesi, al rilascio di fideiussioni o alla concessione di ipoteche strumentali all'ottenimento di finanziamenti bancari alla società di cui sia socio o legale rappresentante, il rapporto di esclusiva funzionalità dell'indebitamento al consumo privato del debitore e della sua famiglia non è di facile riscontro.

Un approccio diverso, scevro dal predetto automatismo, all'obbligazione di garanzia, è quello che dà o toglie risalto all'accessorietà a seconda che nella fattispecie concreta si possa registrare una dinamica di sostegno personale del debito oppure una cointeressenza tra il garante e l'imprenditore. Può essere definito consumatore, ai fini

¹⁶ Cass., 11 gennaio 2001, n. 314, Cass., 29 novembre 2011, n. 25212, in Dir. e Giust., 2011.

¹⁷La tesi del professionista "di rimbalzo" è stata originariamente formulata per il "caso Dietzinger" (Corte giust. CE 17 marzo 1998, causa C-45/96), in relazione all'interpretazione della nozione di consumatore dettata dalla Dir. 1985/577/CEE sui contratti negoziati fuori sede. La Corte di Lussemburgo era stata investita di rinvio pregiudiziale in ordine all'interpretazione della direttiva 85/577/CEE sui contratti conclusi fuori dei locali commerciali, con riguardo al caso di una fideiussione rilasciata, in favore della banca creditrice, da un soggetto estraneo all'attività di impresa esercitata dai genitori e per la quale egli si rendeva garante. Facendo leva sull'accessorietà della garanzia fideiussoria, veniva statuita - per quanto rileva - l'inapplicabilità al garante della normativa di tutela.



dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento, colui che abbia prestato garanzia a favore di terzi solo per consentire l'inizio di un'attività imprenditoriale a lui, comunque, non riconducibile e che, per l'assenza di indici del futuro insuccesso di tale attività, non possa dirsi negligente nell'assunzione dell'obbligazione. In eguale orizzonte di vedute si è ritenuto sovraindebitato il consumatore che abbia sottoscritto un mutuo ipotecario per supportare il coniuge imprenditore individuale nella gestione finanziaria di impresa, senza avere mai partecipato alla conduzione di essa. Si evidenzia che il fideiussore di un'obbligazione oggettivamente riferibile ad un'attività imprenditoriale possa essere considerato consumatore qualora non abbia assunto cariche sociali o gestorie nell'ente beneficiario. Di converso, è esclusa la qualità di consumatore ai fini della predisposizione del relativo piano nel caso in cui il debitore abbia prestato fideiussione a favore di un'attività d'impresa nella quale era professionalmente coinvolto (Trib. Palermo, Sez. I, 31 luglio 2017, Trib. Torino 7 agosto 2017).

È indicativo il più recente orientamento della giurisprudenza comunitaria e di legittimità, il quale afferma che *“i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) – all’entità della partecipazione al capitale sociale nonché all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”* (Cass., Sez. III, 13/12/2018, n. 32225).

L'attuale assetto normativo ci porterebbe ad affermare che, l'attribuzione della qualifica di “consumatore” al fideiussore non dovrebbe dipendere dalla natura del rapporto garantito, in termini di accessorietà, quanto piuttosto dalla finalità perseguita, privata o imprenditoriale, al momento del rilascio della garanzia, dovendosi riconoscere la qualità di consumatore al garante completamente estraneo all'attività dell'impresa garantita. Al riguardo, il Tribunale di Napoli, 24 luglio 2024, antecedente al Correttivo-ter, ha acconsentito l'accesso alla ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII in quanto consumatore alla debitrice “che non svolge e non ha svolto alcuna attività di impresa, sebbene la quota più significativa della debitoria accumulata dipenda dalla fideiussione omnibus rilasciata per i debiti di impresa della s.r.l. del coniuge, di cui la ricorrente possedeva una partecipazione sociale minoritaria, dovendosi ritenere consumatore anche il fideiussore che, a prescindere dall'attività professionale eventualmente svolta, stipuli un contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, secondo un accertamento calato sulla fattispecie concreta”.

Ci attendiamo di vedere quali effetti avrà la modifica della nozione di consumatore sulla posizione dei fideiussori per l'accesso alla ristrutturazione dei debiti ex art. 67 ss. CCII.



1.7.1 Giurisprudenza

Tribunale di Torino, 10 ottobre 2024

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Socio e fideiussore della società - Qualifica consumatore – Esclusione.

In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, a prescindere dal fatto che il ricorrente abbia o meno amministrato la società o si sia o meno ingerito nella gestione, deve escludersi che egli possa essere qualificato consumatore qualora fosse titolare di una significativa entità della partecipazione sociale e qualora risulti che non abbia contratto i debiti per scopi di natura privata. La domanda deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile, non rivestendo il ricorrente la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, lett. E) CCII. [Nel caso di specie, il Tribunale ha respinto la domanda in quanto il sovraindebitamento del ricorrente aveva origine dall'assunzione di debiti verso istituti di credito per fidejussioni rilasciate in favore della s.r.l., di cui era titolare di quote del capitale sociale; il ricorrente aveva sostenuto di poter rivestire la qualifica di consumatore perché, pur essendo titolare di quote del capitale sociale, non aveva mai rivestito la carica di amministratore né si era mai ingerito nella gestione dell'impresa.

Tribunale Ancona, 28 dicembre 2023

Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII – Fideiussore per debiti sociali – Estraneità all'attività commerciale del soggetto garantito – Esclusione di colpa grave.

Può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, il familiare il cui indebitamento derivi dal rilascio di garanzie a favore di società di proprietà dei genitori, nelle quali non detiene alcuna partecipazione societaria né assume ruoli amministrativi.

Tribunale Crotone, 08 maggio 2023

Accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore per debiti derivanti da fidejussioni quale socio accomandante per ingenti importi in favore della s.a.s. - Partecipazione alle scelte gestorie della società - Qualifica di consumatore - Esclusione

Nell'ipotesi in cui nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII la massa debitoria (nel caso specifico ammontante ad oltre due milioni euro) risulti quasi totalmente composta da garanzie fideiussorie rilasciate dal proponente nella sua qualità di socio accomandante di una s.a.s., deve ritenersi inammissibile la domanda, per carenza del requisito soggettivo di consumatore del ricorrente, avendo questi



partecipato allo scopo di lucro soggettivo, proprio delle società commerciali, assistendo personalmente alle scelte gestorie della società (tale infatti è la scelta di accedere ad importanti volumi di credito bancario), sicché non può sostenersi la sua estraneità all'attività imprenditoriale.

Tribunale di Lodi, 18 gennaio 2023.

Competenza territoriale - Fideiussore consumatore – Socio accomandatario

Non può essere riconosciuta, ai fini dell'individuazione del foro di competenza territoriale in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la qualifica di consumatore in capo al fideiussore che, al momento della sottoscrizione delle garanzie, rivestiva la carica di socio accomandatario della società debitrice, ed era quindi portatore di specifici interessi di natura commerciale.



2.LE FASI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

2.1 Il contenuto della domanda e la proposta di un piano

Il Decreto Legislativo n. 136 del 13 settembre 2024 (Terzo correttivo al Codice della Crisi e dell'insolvenza) ha modificato l'art. 67 comma 2 lettera c e il comma 4. Per quanto riguarda il comma 2 lettera c precisa che il debitore nel presentare la domanda dovrà depositare, nell'elenco richiesto, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione eliminando la parola straordinaria amministrazione, espressione più in linea con la gestione dell'impresa che con l'attività del consumatore.

La modifica che interviene sul comma 4 dello stesso articolo apporta una modifica terminologica per semplificare le disposizioni e aggiunge, per garantire una maggior efficacia alla procedura, la moratoria, dopo l'omologazione, della legge n. 3/2012, con la previsione del termine massimo di due anni, ma con l'inserimento degli interessi legali a tutela dei creditori.

Detto questo, il consumatore sovraindebitato può proporre, con l'ausilio di un OCC, ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti indicando tempi e modalità. La proposta ha un contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento parziale e differenziato dei crediti.

Inoltre, deve contenere l'elenco:

- a) di tutti i creditori, le somme dovute e i diritti di prelazione;
- b) composizione del patrimonio;
- c) se presenti tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- d) se presenti dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- e) stipendi, pensioni, salari del debitore e della sua famiglia con indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (assegno sociale moltiplicato per parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5/12/2013);

La proposta può prevedere la falciatura e la ristrutturazione dei debiti dei finanziamenti con cessioni del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione. Questo può avvenire anche dalle operazioni di prestito su pegno.

I crediti muniti di privilegio pegno e ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente qualora ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in caso di liquidazione dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, così come attestato dall'OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.



Il mutuo ipotecario che grava sulla abitazione principale può essere estromesso dalla procedura purché al deposito della proposta il debitore abbia adempiuto alle proprie obbligazioni. Qualora sia inadempiente alle proprie obbligazioni, il giudice lo può autorizzare al pagamento del debito per capitali ed interessi scaduti alla data della domanda ai fini dell'estromissione della abitazione principale.

La procedura si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica. È territorialmente competente il tribunale dove la persona fisica, non esercente l'attività di impresa, ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia la competenza è il Tribunale di Roma.

Di seguito si riepilogano i riferimenti normativi in un quadro sinottico di confronto tra L. 3/2012 e CCII:

ELEMENTI DELLA DOMANDA E DELLA RELAZIONE	PIANO CONSUMATORE L. 3/12 e modifiche L. 176 18/12/2020	RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO CCI DAL 15/07/2022 - e modifiche successive-
ATTESTAZIONE FATTIBILITA' DELPIANO	ART. 9 COMMA 2	-----
ELENCO CREDITORI. INDICAZIONI CAUSE PRELAZIONE E SOMME DOVUTE	ART. 9 COMMA 2	ART. 67 COMMA 2 lett. a)
INVENTARIO BENI DEBITORE. SITUAZ. ECONOMICA FINANZIARIA PATRIMONIALE	ART. 9 COMMA 2	ART. 67 COMMA 2 lett. b)
ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI	ART. 9 COMMA 2	ART 67 COMMA 2 lett. c)
DICHIARAZIONI FISCALI ULTIMI 3 ANNI	ART. 9 COMMA 2	ART. 67 COMMA 2 lett. d)
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE SPESE CORRENTI SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E SUA FAMIGLIA CON ALLEGATO STATO DI FAMIGLIA	ART. 9 COMMA 2	ART. 67 COMMA 2 lett. e)
CAUSE INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA NELL' ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI	ART. 9 COMMA 3-bislett. a)	ART. 68 COMMA 2 lett. a)
RAGIONI DELL' INCAPACITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE	ART. 9 COMMA 3-bislett. b)	ART 68 COMMA 2 lett. b)
VALUTAZIONE COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA	ART. 9 COMMA -bislett. c)	ART. 68 COMMA 2 lett. c)



INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA	ART.9 COMMA 3-bislett. d)	ART. 68 COMMA 2 lett. d)
FINANZIATORE CHE TIENE CONTO DEL MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE	ART 9 COMMA 3- bis lett. e)	ART. 68 COMMA 3

2.1.1 Formula del ricorso

Debitore: _____

Gestore della Crisi: _____

Ricorso per il piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCI

Per il Sig. _____, C.F. _____, nato il _____ a _____ (____) e residente in _____ (____) in Via _____ n. ____, rappresentata e assistita, giusto mandato in calce del presente atto, dall'Avv.....del Foro di _____, c.f. _____, con studio in _____ via n. _____ (pec: _____) presso il quale elegge domicilio ed assistita nella predisposizione del presente piano dal Dott. _____.

Si chiede di ricevere ogni comunicazione di legge ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 c. 3 c.p.c. e art. 176 c.p.c. all'indirizzo P.E.C.: _____

1. Premesse

L'istante, trovandosi nelle condizioni previste dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e ss. modificazioni e non ricorrendo cause ostative, in data _____ depositava presso OCC _____ istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

L'OCC _____, con provvedimento del _____, nominava il Dott. _____, con studio professionale in _____ via _____ n. ____, per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla Legge all'Organismo di Composizione della Crisi.

L'istante, infatti, intende avvalersi di una delle procedure di cui al D.Lgs. 14/2019, ed in particolare, a fronte della propria situazione economica patrimoniale e finanziaria di sovraindebitamento, come meglio di seguito descritta, risulta opportuno fare ricorso per l'ammissione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 D.Lgs 14/2019, dal momento che la natura dei debiti non è di natura imprenditoriale; si è, pertanto, proceduto alla predisposizione della presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con l'ausilio dell'Avv. _____ e del Dott. _____, per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal Dott. _____.

Di seguito, è illustrato il piano elaborato con ricorso ad una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Innanzitutto, si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, o. 1 lett. c. d.lgs. 14/2'19 e successive modifiche, in quanto il ricorrente:

a) si trovi in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. b), non è più in grado di soddisfare regolarmente alle proprie obbligazioni;

b) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), della citata legge ricopre la qualifica di consumatore poiché "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali";



c) non ricorrono le condizioni di cui all'art. 69, comma 1, CCII infatti la ricorrente non ha mai fatto ricorso ad una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

d) ha fornito tutta la documentazione prevista dall'art. 67, comma 2, del D.lgs. 14/2019 e precisamente l'elenco:

1) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

2) della consistenza e della composizione del patrimonio;

3) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

4) delle dichiarazioni degli ultimi tre anni;

5) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia

3. Cause di indebitamento

Omissis

4. Situazione debitoria

Omissis

5. Situazione familiare, economica e patrimoniale

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dal ricorrente è reale e dimostrata dai seguenti elementi.

5.1 Composizione del nucleo familiare

Omissis

5.2 Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore

Omissis

5.3 Dichiarazioni dei redditi

Omissis

5.4 Elenco di tutti i beni del debitore

Omissis

6. Proposta di ristrutturazione dei debiti

Omissis

6.1 Somme ricorrente

Omissis

6.2 Somme di terzi

Omissis

6.3 La proposta prevede

Omissis

2.2 La presentazione e la relazione dell'OCC

La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 27 comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC viene nominato dal Presidente del Tribunale competente o dal Giudice delegato un professionista o una società di professionisti in possesso dei requisiti di cui l'art. 358 e individuati nell'elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia n. 202 del 24/09/2014.

Non è necessaria l'assistenza di un difensore (Avvocato) ai fini della redazione e del deposito della domanda. Il debitore deve fare questi adempimenti da solo o supportato, se vuole, da un advisor.

Alla domanda deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:



- a) indicazione cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell' assumere le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni presunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

L' OCC deve indicare anche se il soggetto finanziatore, nel concedere il finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio dal debitore, valutato in base al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (parametri ISEE decreto Presidente del Consiglio dei ministri 5/12/2013 n. 159).

L'OCC, entro sette giorni dall'accettazione dell'incarico, ne dà notizia all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Di contro i seguenti uffici devono, entro 15 giorni, comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

Il deposito della domanda sospende il corso degli interessi convenzionali o legali fino chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio.

2.3 Condizioni soggettive ostative

Il consumatore non può accedere alla procedura se:

- è già stato esdebitato nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda;
- ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione;
- ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il creditore che ha la colpa di aver determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

3. GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il Giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone, con decreto, che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del web del Tribunale (o del Ministero di Giustizia) e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Quest'ultimi ricevuta la comunicazione, trasmettono all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 10 comma 3 CCII, che prevede le comunicazioni eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica o di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Nei venti giorni successivi dalla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC.



Con il Decreto di Ammissione, su istanza del debitore, il giudice può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata pendenti che possono pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice può disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio, fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione non preventivamente autorizzati. Comunque, in ogni caso, si tratta di misure revocabili, su istanza dei creditori o anche d'ufficio, in caso di compimenti di atti in frode.

3.1 Le sorti del mutuo ipotecario su abitazione principale

L' art. 67, comma 5, CCII (come il comma 1-ter, art. 8 L. 3/2012) ammette la possibilità di rimborso, alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sulla abitazione principale del debitore, se alla data del deposito della domanda:

- 1) il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni, o
- 2) il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto (a tale data).

Il legislatore, con l'inserimento di tale norma, ha posto rimedio a un problema emerso nella prassi in relazione al disposto dell'art. 8, comma 4, della legge 27 gennaio 2012 n. 3, che imponeva di pagare, entro un anno dalla omologazione, il credito assistito da privilegio, pegno o ipoteca, salva la previsione della liquidazione del bene sul quale sussiste la causa di prelazione. In considerazione del tenore di tale ultima disposizione normativa, invero, molti tribunali, in passato, hanno dichiarato l'inammissibilità delle proposte contemplanti la prosecuzione del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione principale. Non sono mancati casi in cui sono stati omologati piani che prevedevano la prosecuzione del mutuo ipotecario, ma alla precisa condizione che il mutuo fosse fino ad allora in regolare ammortamento e fatta salva la verifica dell'alternativa liquidatoria in caso di contestazione del creditore (si citano: Trib. Milano sent.10/10/2017; Trib. Padova sent. 13/04/2018).

Di recente il Tribunale di Bari, con decreto 29/04/2021, ha ritenuto ammissibile, fornendo una propria interpretazione della norma di cui al comma 1-ter dell'art. 8 della legge n. 3/2012, la proposta del piano del consumatore che preveda la prosecuzione del mutuo ipotecario sull'abitazione principale del debitore ancorché alla data di deposito della domanda il mutuo risulti già risolto dalla banca. Per un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, volta ad evitare disparità di trattamento dipendenti dalla sola volontà del creditore che abbia o meno la decadenza dal beneficio del termine, il Giudice può autorizzare il ripristino di regolare ammortamento del mutuo, purché vengano sanate le rate scadute alla data della domanda. (Possibile per



l'abitazione principale del consumatore mentre nel concordato minore solo per mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa).

Il correttivo ter del CCII, come già esposto in precedenza, prevede una moratoria fino a due anni, dalla omologazione, per il pagamento di crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca e sono dovuti interessi legali.

L'esdebitazione viene concessa dal Giudice qualora alla scadenza del piano di ristrutturazione dei debiti sono state pagate le rate del mutuo ipotecario scadute.

Tribunale di Torino 05 novembre 2021- Proposta inammissibile – mutuo ipotecario. Il contratto di mutuo ipotecario sull'abitazione principale è stato oggetto di risoluzione da parte della banca, la proposta non ne prevede il pagamento integrale come da piano di ammortamento, bensì la falcidia. Il Giudice ha dichiarato la proposta inammissibile.

3.2 La cessione del quinto

Secondo l'art. 67, comma 3, la proposta può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione. Con la falcidia si ha una liberazione delle risorse a vantaggio di tutti i creditori favorendo la ristrutturazione debitoria. Di conseguenza il debitore nel progetto può ristrutturare il debito di finanziamento con cessione del quinto.

L'inopponibilità è ravvisabile in due ipotesi:

- a) parità di trattamento ai creditori;
- b) il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro in quanto sorge al maturarsi dei ratei mensili di stipendio o pensione.

3.2.1 Giurisprudenza

Tribunale di Roma 05 aprile 2023 – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: non costituisce motivo per escludere la fattibilità del piano il fatto che prevede la falcidia e la ristrutturazione del credito da cessione del quinto dello stipendio del proponente.



Tribunale di Messina 20 dicembre 2021 -È ammissibile un piano del consumatore che preveda: a) la falcidia dei debiti; b) la sospensione della stessa cessione del quinto;c) pagamento dilazionato con modalità diverse;

Tribunale di Napoli 18 maggio 2018-I contratti di cessione del quinto sono accordi volontari tra debitore e creditore vincolanti. Non devono impedire l'accesso a procedure di sovraindebitamento. Non devono consentire il soddisfacimento integrale dei singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento degli altri.

3.3 Gli effetti del provvedimento di sospensione nella procedura di esecuzione

Se la proposta è ammissibile (art. 70 comma 4 CCII), il giudice su istanza del debitore può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Con il medesimo provvedimento il Giudice può disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Il giudice dell'esecuzione prende atto dell'esistenza della procedura e il Giudice del Sovraindebitamento con il decreto di omologa può sospendere l'esecuzione

Le esecuzioni avviate dopo la procedura di sovraindebitamento possono essere dichiarate nulle.

Esecuzioni avviate prima della procedura sovraindebitamento possono essere sospese e con la possibilità di successiva riassunzione ex art. 627 c.p.c.

3.4 Meritevolezza e Colpa Grave: il caso Cassazione 27843/2022

In tema di accesso alla procedura di sovraindebitamento, l'art. 12-*bis*, comma 3, L. n. 3 del 2012, nella disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 137 del 2000, conv. in L. n. 176 del 2020, postulava la valutazione della meritevolezza del sovraindebitato, al quale era ascrivito l'onere di provare di aver assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e di essere ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniale, non riuscendo poi a fronteggiarle a causa di eventi sopravvenuti a lui non imputabili - requisito della meritevolezza-.Tale requisito è stato sostituito ed integrato dall'art.67 nel Codice della Crisi, con quello assai più elastico della colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento.

La modifica apportata agli effetti pratici risulta educativa nei confronti:



- del debitore in quanto lo sprona a non commettere errori (colpa grave, dolo, malafede) nell'indebitarsi, "meritandosi" l'ammissione e poi l'omologa. Con queste procedure si può ritornare in bonis e uscirne puliti dai debiti, evitando la liquidazione controllata che è considerata dalla giurisprudenza una procedura di "riserva" e costosa.

- del finanziatore che deve valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

Nell'ordinanza n. 27843/2022, focalizzata sul requisito della meritevolezza del sovraindebitato a promuovere un piano del consumatore, sebbene la S.C. si pronunci su un tema oggettivamente superato in quanto riferito ad una fattispecie anteriore al D.L. 137/2020 che ha riformulato i requisiti d'accesso alla procedura del sovraindebitamento per il consumatore, non si possono non riconoscere indicazioni utilizzabili anche nella attuale modificata normativa.

Il caso

Il caso attiene ad un sovraindebitato che per lungo tempo ha fruito di una fonte di reddito eccezionale, seppure rinnovata con costanza e regolarità, al punto da dare vita nel percettore ad un affidamento sul quale ha regolato il proprio tenore di vita.

In costanza di tali redditi supplementari, il sovraindebitato ha fatto ricorso a finanziamenti ed ha assunto obbligazioni nella convinzione di poterne assolvere l'adempimento, che è poi venuto meno allorché l'incarico eccezionale è mancato, determinando uno squilibrio economico patrimoniale non più raddrizzabile con le ridimensionate fonti di reddito.

Il sovraindebitato si è, dunque, rivolto al Tribunale per ottenere l'omologa di un piano del consumatore che gli permettesse l'esdebitazione per le obbligazioni assunte e non onorate.

Il Tribunale in prima istanza ha omologato il piano assumendo che il creditore reclamante (la banca) non aveva spiegato "perché nel 2017 il T. non potesse sostenere i nuovi oneri, che comunque attengono a spese non voluttuarie, ma straordinarie, come quelle deliberate dal condominio per la ristrutturazione dell'immobile e quelle necessarie all'acquisto di una nuova autovettura in conseguenza di un incidente stradale (il T. viaggiava per lavoro quotidianamente...omissis...)".

La Cassazione ha giudicato la motivazione errata in punto di diritto in quanto la disposizione normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie (art.12bis, comma 3, della L. n.3 del 2012), dispone che il giudice omologhi il piano del consumatore quando può escludere che costui:



- a) ha assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero
- b) ha colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La S.C. ha ritenuto che la prova dei requisiti per l'accesso alla procedura grava sull'istante al quale compete, dunque, l'onere di dimostrare sia di essersi indebitato con la ragionevole prospettiva di poter adempiere le obbligazioni assunte, sia di aver fatto ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, e di essere stato, quindi, impossibilitato a fronteggiare il debito assunto a causa di eventi sopravvenuti e a sé non imputabili.

Il Giudice di legittimità, al contrario, ha considerato scarsamente rilevante l'origine non voluttuaria della spesa, valorizzando, invece, da un lato la circostanza che essa sia stata assunta senza considerare l'eccezionalità degli incarichi e, dunque, la precarietà delle entrate che essi generavano e, dall'altro, che il debitore non ha assolutamente contemplato il rischio della mancata conferma degli incarichi eccezionali né di accantonare parte delle retribuzioni anche ingenti percepite negli anni, considerando in ogni caso che l'acquisto dell'auto, sebbene necessario in ragione dei quotidiani spostamenti per lavoro, non richiedesse la scelta di un modello così costoso come quello verso il quale il debitore si era orientato.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 18/03/2023- Massima. Ammissibilità alla procedura di sovraindebitamento e omologa del piano in assenza di colpa grave, dolo e malafede quando il consumatore è privo di conoscenze specifiche del settore negoziale di riferimento, il suo reddito e patrimonio gli consentivano di adempiere le obbligazioni ma gli imprevisti lo hanno portato al sovraindebitamento (colpa lieve);

Il caso

Il debitore

- è titolare di molteplici finanziamenti, una cessione del quinto ad una banca, debiti per la tassa rifiuti dal 2017 al 2021 un debito totale di €105.00,00 circa più compenso gestore circa € 4.000,00 per un totale di circa €109.000,00.
- La famiglia è costituita da moglie casalinga e tre figli.
- È titolare di un unico reddito di € 1.800,00 al mese di pensione, di un contratto di locazione per l'abitazione (€ 420,00) e c/c bancario con poca liquidità;
- È proprietario di due macchine di insignificante valore.



Il sovraindebitamento è dovuto alle forti esigenze familiari, tra cui spese di sostentamento quotidiane, educazione e formazione dei figli, imprevisti (sostituzione macchina, lavori in casa), aiuti economici ai figli per avviare attività lavorative.

Dalla data dell'omologa la proposta del piano prevede

- pagamento totale spese di procedura entro 12 mesi;
- pagamento totale creditori privilegiati dal 13° e il 15° mese;
- pagamento creditori chirografari nella misura del 17% ossia €. 350,00 per 13 mensilità per cinque anni dal 16° al 60° mese.

3.4.1 Finanziamento “a catena” e valutazione del piano.

In tema di valutazione del comportamento del debitore per aver fatto ricorso al credito con grave negligenza e valutazione del piano, è significativa la sentenza del Tribunale di Torino del 23/03/2023, di seguito commentata.

Il caso:

- il debitore è titolare di contratti di finanziamento nel 2015 e nel 2017;
- la moglie perde lavoro marzo 2017 per motivi di salute e le entrate familiari si dimezzano;
- interviene l'impossibilità di far fronte ai debiti determinato da un evento indipendente e imprevedibile dalla volontà del debitore al momento dell'assunzione del debito;
- la situazione aggravata riconducibile alla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento che il ricorrente ha individuato come unica soluzione per acquisire liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa.

Il debitore ha presentato due proposte di piano:

- la prima proposta prevede il pagamento integrale delle spese della procedura in prededuzione e dei crediti privilegiati mentre per i crediti chirografari una percentuale del 66% circa in un periodo di sette anni;
- la seconda proposta prevede un periodo più ridotto (cinque anni) e con un pagamento per i creditori chirografari inferiore (44%).

In tale fattispecie il giudice ha ritenuto che, il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia ma per necessità giustificata dall'unica via per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili.

Nella valutazione delle due proposte, il giudice ha ritenuto ammissibile la prima proposta per una soddisfazione migliore dei creditori motivando altresì, che non esiste una specifica disposizione di legge sul termine massimo di



durata del piano (della procedura) che può superare anche i cinque e i sette anni a condizione che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati rispetto alle alternative praticabili.

3.5 Vincoli superati e novità: cenni

La legge 3/2012 stabiliva che le risorse proprie dell'Unione Europea ossia l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate, potevano solo essere dilazionate ma non falcidiate. I tribunali dichiaravano inammissibili le proposte di accordo che prevedevano lo stralcio dell'IVA (V.Tribunale di Rimini, 9 maggio 2019). Seppure isolate, non sono mancate sentenze di segno contrario. Il Tribunale di Pistoia con provvedimento del 26 aprile 2017 n. 11 ha affermato che anche l'IVA può essere corrisposta in modo parziale a condizione che, venga assicurata la soddisfazione in misura non inferiore a quanto realizzabile in sede di liquidazione. Il Codice della crisi supera il vincolo della L. 3/2012, agevolando il debitore purché ricorra la suddetta condizione di cui all'art. 67 4° comma (tanto più che l'art. 283 ammette l'estinzione di tutti i debiti, nell'ipotesi di sovraindebitato incapiente).

4. APERTURA E OMOLOGAZIONE DEL PIANO

Il Terzo correttivo al Codice della Crisi modifica gli articoli 70 e 71, relativamente all'apertura, omologazione ed esecuzione del piano.

L'articolo 70, nella versione vigente, rubricata "**Apertura e omologazione del piano**":

- al **1° comma** prevede che, il giudice:
 - se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori e può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
 - se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le



disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

- Il **4° comma** novellato introduce la possibilità per il giudice di limitare il potere dispositivo del debitore dal decreto di ammissione fino all'omologa con l'obbligo di richiedere l'autorizzazione a compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quale contrappeso al divieto facoltativo di azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
- Il **7° comma** viene riscritto. Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.

Il Correttivo-ter elimina il formalismo del comma 10. Di conseguenza, in caso di diniego dell'omologazione, il giudice dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate.

Tutte le misure di favore per il debitore¹⁸ sono frutto di una valutazione discrezionale del giudice, il quale, come dispone la norma, può - non deve - assumerle. In ogni caso, si tratta di misure revocabili, su istanza dei creditori o anche d'ufficio, in caso di compimento di atti in frode da parte del debitore.

L'omologazione, pertanto, non necessita dell'approvazione dei creditori. La ratio della norma, infatti, consiste nel tutelare la posizione del consumatore che, nel bilanciamento degli interessi, appare prevalente rispetto a quella dei creditori, i quali, in relazione alla particolarità di debiti non imprenditoriali per i quali la procedura è ammessa, potrebbero opporre un rifiuto per ragioni di carattere personale, che prescindono dalla convenienza effettiva della proposta presentata.

Pertanto, entrando nel merito dall'art. 70 il giudice deve, preventivamente, accertare l'ammissibilità della proposta e del piano, verificando che ricorrano i requisiti di legge. In caso di esito positivo, dispone con decreto che gli stessi siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Non viene prevista la fissazione di un'apposita udienza per l'omologa, in conformità alla volontà di disegnare un procedimento più snello e semplice per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

¹⁸ Ad esempio: l'assenza di spossessamento post omologa e la cancellazione degli eventuali vincoli e delle trascrizioni pregiudizievoli.



Ricevuta la comunicazione di ammissibilità della proposta e del piano di cui sopra, i creditori devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, altrimenti le successive comunicazioni avverranno mediante deposito nel fascicolo telematico¹⁹.

Ogni creditore, nei venti giorni successivi alla comunicazione del decreto di pubblicazione del piano può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione medesima.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine concesso ai creditori per la formulazione di osservazioni, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire al giudice e proporre eventuali modifiche al piano, se ritenute necessarie.

Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica, l'assenza di condizioni soggettive ostative e la fattibilità del piano, omologa quest'ultimo con sentenza, disponendone la trascrizione a cura dell'OCC, nei casi in cui sia richiesta dalla legge, ad esempio quando nel piano sia previsto il trasferimento di beni immobili. Emerge dunque che, alla stregua della nuova normativa, il giudizio di meritevolezza richiesto dalla Legge n. 3/2012 è sostituito dai presupposti di ammissibilità giuridica del piano ed è basato sull'accertamento dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 69, comma 1 del codice²⁰.

La verifica in ordine alla convenienza della proposta avviene, invece, soltanto quando quest'ultima sia stata contestata dai creditori mediante le osservazioni di cui all'art. 70, comma 3, e a condizione che i creditori non si trovino nella situazione di cui all'art. 69, comma 2 (e cioè non abbiano consapevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento), essendo altrimenti la contestazione inammissibile.

Il giudice può omologare comunque il piano (quindi anche se la contestazione è fondata) se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria²¹, c.d. meccanismo del Cramdown.

L'asse del giudizio sulla convenienza viene spostato, dunque, dal momento del deposito della proposta unitamente alla relazione particolareggiata dell'OCC, al momento in cui il giudice provvede all'omologa. Non solo. Tale giudizio

¹⁹Comma 2, art. 70 CCII, così come modificato del D. Lsg. n. 136 del 13 settembre 2024: *“Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3.”*

²⁰ Art. 69 - Condizioni soggettive ostative - 1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

²¹Comma 7, art. 70 CCII, così come modificato del D. Lsg. n. 136 del 13 settembre 2024: *“Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.”*



di convenienza cessa di essere generalizzato, per diventare eventuale e necessario solamente in caso di contestazioni da parte dei creditori.

La giurisprudenza si è allineata, non contemplando il giudizio di convenienza nel provvedimento di omologa del piano del consumatore ovvero rimarcandone la non necessità in assenza di contestazioni da parte dei creditori (Trib. Milano 1° giugno 2021, Trib. Milano 21 aprile 2021, Trib. Reggio Calabria 8 febbraio 2021, Trib. Trani 12 marzo 2021).

Particolarmente dibattuto in tema di contestazioni dei creditori in sede di omologa è se il giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria debba essere condotto avendo riguardo al credito del singolo creditore opponente oppure all'intera massa passiva.

Il riferimento testuale alla soddisfazione del "credito", contenuto tanto nell'art. 12-bis, comma 4, L. n. 3/2012, quanto nell'art. 180 L.F., potrebbe indurre a ritenere che la verifica di convenienza debba essere effettuata avendo riguardo alla posizione del singolo creditore opponente; ed in effetti, in tal senso è orientata la dottrina pressoché unanime pronunciata sull'art. 180 L.F. Occorre tuttavia domandarsi se la medesima conclusione possa ritenersi valida anche nell'ambito delle procedure "minori" e, per quanto qui rileva, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore.

In giurisprudenza, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 2 dicembre 2020 ha stabilito che la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria vada effettuata «non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva».

Purtuttavia, la dottrina ha evidenziato che tale interpretazione mal si concilierebbe, non solo con l'orientamento cristallizzato in tema di concordato preventivo, ma anche con l'art. 70, comma 9 del Codice in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, e con l'art. 80, comma 3 del Codice in tema di concordato minore, nei quali si parla espressamente di "credito dell'opponente", ciò che farebbe propendere per la verifica di convenienza avendo riguardo alla posizione del singolo creditore opponente e non all'intera massa passiva.

L'eventualità del giudizio di convenienza del piano del consumatore rispetto alla liquidazione, come conseguenza esclusiva di contestazioni da parte dei creditori in sede di omologa, pone un problema di ordine pratico: se procrastinare tale giudizio a future contestazioni, oppure giocare d'anticipo, ovvero inserirlo nella relazione particolareggiata sin dal deposito della proposta, indipendentemente da eventuali future contestazioni.

Questa seconda soluzione non risulta affatto peregrina, in quanto è stata espressamente caldeggiata nelle ultime Linee Guida al Sovraindebitamento, marzo 2021, emanate dalla sezione fallimentare del Tribunale di Livorno, dove, alla pagina 20, si legge: «si ritiene che la relazione del gestore allegata alla proposta di piano del consumatore



debba contenere una comparazione tra le condizioni di soddisfacimento dei creditori previste dal ricorrente nel piano e l'ipotesi di soddisfacimento dei medesimi nell'alternativa liquidatoria. Infatti, se è vero che il nuovo art. 9 comma 3 bis della L. 3/2012, come modificato dalla L. 176/2020, non prevede più che la relazione del Gestore debba prevedere tale confronto, non si può non rilevare, tuttavia, che è rimasta la previsione di cui all'art 12 bis co. 4 secondo la quale, nel caso di contestazione della convenienza del piano, il giudice può omologarlo solo ove ritenga che il credito possa essere soddisfatto dalla esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Pertanto, è opportuno che il gestore nella propria relazione, anche nella procedura del piano del consumatore, compia tale accertamento onde evitare ritardi nella definizione della stessa, conseguenti alla necessità di disporre integrazioni della relazione nel caso di contestazioni sulla convenienza del piano».

Le Linee Guida dettate dal Tribunale di Livorno pongono dunque l'accento innanzitutto sulla "comparazione", ovvero sull'equilibrio, tra la proposta del debitore aderente ai propri interessi e possibilità e il soddisfacimento che i creditori potrebbero conseguire in sede di liquidazione.

Inoltre, viene rimarcato il principio (anche di buon senso) di celerità e speditezza della procedura, in guisa che, nel caso di eventuali contestazioni in sede di omologa da parte dei creditori, il giudice trovi già nella relazione particolareggiata il necessario strumento per superarle e provvedere all'omologa del piano.

In relazione alla verifica effettuata dal giudice in merito all'ammissibilità della proposta e del piano, il legislatore nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ha dimostrato di aver recepito l'indirizzo di una parte della giurisprudenza, prevedendo che l'OCC debba indicare, nella sua relazione, anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto o meno conto del merito creditizio del debitore valutato.

In particolare, il terzo comma dell'art. 68 del Codice stabilisce che «l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato, in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159».

Il significato dell'innovazione normativa è possibile ricavarlo dalle previste conseguenze dell'omessa verifica del merito creditizio da parte del creditore.

Si ricorda, preliminarmente, che l'art. 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (c.d. Testo Unico Bancario – T.U.B.), rubricato "Verifica del merito creditizio", stabilisce, al comma 1, che «prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni



adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente».

La violazione dei principi di cui alla disposizione normativa di cui sopra comporta, secondo la previsione del secondo comma dell'art. 69 e Codice della crisi, che il soggetto finanziatore, quale creditore, non possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologa del piano ristrutturazione dei debiti per contestare la convenienza della proposta.

Trattasi di una novità introdotta con il cosiddetto "Correttivo al Codice della crisi", ossia con il Decreto Legislativo n. 147 del 26.10.2020, art. 10, comma 3.

In questo modo il legislatore ha dimostrato di aver recepito, condividendolo, l'indirizzo di una parte della giurisprudenza di merito, ovvero l'orientamento secondo il quale, al fine della valutazione del requisito della meritevolezza in capo al consumatore sovraindebitato, assume rilievo la circostanza secondo la quale l'istituto di credito finanziatore abbia omissis di valutare preventivamente il relativo merito creditizio, secondo quanto prescritto dall'art. 124-bis T.U.B. (così, ad esempio, Trib. Napoli 21 dicembre 2018; Trib. Bari 8 luglio 2020; Trib. Vicenza 24 settembre 2020, Trib. Torino 21 marzo 2023, Trib. Pisa 20 aprile 2023).

Si riportano di seguito, per la loro chiarezza espositiva, le motivazioni del decreto del Tribunale di Napoli del 21 dicembre 2018 che, con riferimento al piano del consumatore, ha ritenuto non idonea a configurare la condizione ostativa all'omologa, di cui all'art. 12-bis, comma 3, della legge n. 3/2012 la seguente circostanza: l'aver il consumatore colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. E ciò sulla base del seguente ragionamento:

«Il legislatore, con riferimento al sovraindebitamento determinato dal ricorso ai finanziamenti nel mercato creditizio, con l'espressione "determinato" fa riferimento a una relazione giuridica tra condotta del debitore ed evento in cui il comportamento del consumatore si pone come causa esclusiva della situazione di squilibrio economico.

Invero, la disposizione, ossia l'articolo 12-bis, comma 3, della legge 3 2012, deve essere letta in modo coordinato con l'articolo 124-bis, comma 1, T.U.B. Quest'ultimo articolo prevede che: "1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio dal consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Il legislatore prevede dunque uno specifico obbligo del finanziatore, il quale deve acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo.



La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.

In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti alla tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario, nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento.

Il logico corollario è che, nel caso in cui sia violato l'articolo 124-bis T.U.B., il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario. Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è prevista ex legis la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore.

L'articolo 124-bis T.U.B. prevede, in caso di ricorso al credito, l'automatica consulenza finanziaria dell'intermediario, quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore, il quale nel richiedere l'accesso al mercato creditizio attiva direttamente l'attività di consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante. Logico corollario è che con la locuzione "colposamente" il legislatore fa riferimento all'elemento psicologico.

La lettura coordinata dei requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere valutati ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3, della legge n. 3/2012, impone di ritenere che il giudice conclude in senso negativo il giudizio di meritevolezza nel caso in cui il consumatore si sia rappresentato e abbia voluto la condotta che è stata causa determinante ed esclusiva dell'accesso al mercato creditizio con conseguente situazione di sovraindebitamento, situazione che si riscontrerà nel caso in cui il soggetto abbia fornito false informazioni all'intermediario nella fase di stipula del contratto.

Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio.

In conclusione, in base al combinato disposto degli articoli 12, comma 2, della legge n. 3/2012, e 124-bis T.U.B., deve ritenersi che (...), avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non ha tenuto



una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento».

Si riporta, di seguito, uno stralcio delle motivazioni del Decreto del Tribunale di Torino 21 marzo 2023 che, sulla stessa linea del Tribunale di Napoli, così si esprime:

«Il ricorso al credito non possa essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti c.d. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in *bonis*».

Sulla medesima linea anche il Tribunale di Pisa che, nel Decreto del 20 aprile 2023, così si esprime:

«Nel caso che ci occupa si può dunque serenamente escludere che il Sig. (...) abbia determinato con colpa grave la causazione del proprio sovraindebitamento. Ciò inducono a ritenere innanzitutto le ragioni per cui essi hanno fatto frequente ricorso al credito bancario, sempre riconducibili alla soddisfazione dei bisogni familiari e dalle quali sono state assolutamente estranee spese di carattere voluttuario o superflue con le quali il debitore avrebbe dissipato il capitale ricevuto.

Su altro fronte non sembra potersi escludere la colpa degli intermediari creditizi successivamente intervenuti nel tempo i quali appaiono aver violato la disciplina del Testo Unico Bancario che prescrive loro un attento esame del merito creditizio, ciò dovendo fare non soltanto sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso richiedente ma soprattutto tramite i propri capillari, efficaci ed evoluti strumenti informativi e d'indagine».

4.1 Le misure protettive

Con il decreto di ammissibilità della proposta e del piano, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati (*articolo modificato dal correttivo ter, cfr. nota*)²².

²²Comma 4, art. 70 CCII, così come modificato del D. Lsg. n. 136 del 13 settembre 2024: "Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, (5) il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che



L'unica eccezione riguarda i crediti impignorabili. Non è fatto espresso riferimento ai soli creditori aventi titolo o causa anteriore, ma ciò dovrebbe desumersi dal rinvio all'art. 54, comma 2.

Dette misure non possono superare il periodo complessivo di dodici mesi, compresi eventuali rinnovi o proroghe. In ipotesi di violazione del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, si applica la sanzione di nullità.

Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode.

Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.

4.2 La pubblicazione e la notifica della sentenza di omologa

Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.

La sentenza di omologa, comunicata ai creditori e pubblicata entro i due giorni successivi secondo le modalità prescritte per il decreto di apertura della procedura, è impugnabile mediante reclamo ai sensi dell'articolo 51 del codice nel termine di 30 giorni²³.

Il reclamo deve essere proposto alla Corte d'Appello con ricorso contenente:

- l'indicazione della Corte d'Appello competente;
- le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la Corte d'Appello;
- l'esposizione dei motivi su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
- l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, ma la Corte d'Appello, su richiesta di parte, può disporre l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano. La stessa Corte decide, all'esito del contraddittorio tra le parti, con sentenza ricorribile per Cassazione. In ipotesi di accoglimento del reclamo, su domanda degli interessati, la Corte d'Appello può dichiarare aperta la liquidazione controllata.

potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Con il medesimo decreto il giudice può disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati."

²³Comma 8, art. 70 CCII, così come modificato del D. Lsg. n. 136 del 13 settembre 2024: "La sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51."



In caso di diniego dell'omologazione, il giudice dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate.

5. L'ESECUZIONE DEL PIANO

L'articolo 71 disciplina l'esecuzione del piano. L'adempimento del piano è compito e responsabilità esclusiva del debitore, sotto il controllo dell'OCC, che deve informare periodicamente il tribunale. Ciò vuol dire che,

1. non si verifica alcun spossessamento post omologa;
2. su istanza dell'OCC, il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al piano e dispone la cancellazione degli eventuali vincoli e delle trascrizioni pregiudizievoli, autorizzando lo svincolo delle somme;
3. i pagamenti e gli atti dispositivi posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 70, comma 1;
4. a termine della procedura, ed in seguito alla relazione finale (e non più un formale rendiconto) dell'OCC, il giudice liquida il compenso di quest'ultimo, determinato ai sensi del DM 202/2014;
5. il giudice, quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, indica gli atti necessari ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione.

Si ripercorrono di seguito i singoli momenti dell'esecuzione e gli effetti.

A seguito della sentenza di omologazione del piano, il debitore mantiene il possesso del suo patrimonio, ma l'OCC deve vigilare sull'esatto adempimento del piano e deve occuparsi anche della risoluzione di eventuali difficoltà insorte nella fase attuativa, eventualmente ricorrendo al giudice, ove necessario.

Pertanto, all'OCC viene attribuito un ruolo centrale, gravato del duplice compito di vigilare sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e di risolvere le "eventuali difficoltà" attuative del piano, sottoponendole al giudice solo "se necessario".

Al fine di assicurare il controllo del giudice sulla procedura, è stato previsto l'obbligo per l'OCC di presentare allo stesso, semestralmente, una relazione scritta sullo stato dell'esecuzione.

Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato e deve provvedere alle vendite e alle cessioni (qualora previste dal piano), tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC e sulla base di stime condivise con il predetto organismo. Pertanto, deve essere assicurata, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.



Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza di omologa del piano, effettuata ai sensi dell'art. 70, comma 7.

I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di ammissibilità del piano.

Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso.²⁴

Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento.

Se le prescrizioni di cui sopra non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72 del Codice.

Inoltre, nelle ipotesi di cui al primo e secondo periodo il compenso dell'OCC è liquidato dal giudice tenuto conto dell'attività svolta.²⁵

5.1 Giurisprudenza

Tribunale di Bari 8 luglio 2020 - L'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.

Tribunale di Torino 21 marzo 2023 - È ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII avviata dal debitore il cui sovraindebitamento è dipeso dalla stipulazione di una serie di contratti di

²⁴ Il comma 4 dell'art. 71 del CCII ha recepito le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136 "Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14."

²⁵ Periodo aggiunto al comma 5 dell'art. 71 del CCII per effetto delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136.



finanziamento c.d. “a catena”, ritenuta l’unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l’esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile.

Tribunale di Pisa 20 aprile 2023 - Non sembra potersi escludere la colpa degli intermediari creditizi successivamente intervenuti nel tempo i quali appaiono aver violato la disciplina del Testo Unico Bancario che prescrive loro un attento esame del merito creditizio, ciò dovendo fare non soltanto sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo stesso richiedente ma soprattutto tramite i propri capillari, efficaci ed evoluti strumenti informativi e d’indagine.

Si veda anche, Decreto Trib. Napoli 21 dicembre 2018; Decreto Trib. Vicenza 24 settembre 2020; Decreto Trib. Milano 1° giugno 2021; Decreto Trib. Milano 21 aprile 2021; Decreto Trib. Reggio Calabria 8 febbraio 2021; Decreto Trib. Trani 12 marzo 2021; Trib. Livorno – Sez Fall. marzo 2021.

6. LA REVOCA DELL’OMOLOGAZIONE E GLI EFFETTI

Il Correttivo-ter rinomina l’art. 72 “*Revoca della sentenza di omologazione*” (anziché “Revoca dell’omologazione) e fa venire meno la revoca dell’omologazione d’Ufficio, inserendo l’OCC tra i soggetti legittimati. Il giudice può revocare l’omologazione su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Per effetto della revoca il consumatore sovraindebitato può chiedere l’apertura della procedura di liquidazione controllata se ricorrono i presupposti di cui agli artt. 268 e 269, così come previsto dall’art. 73, CCII.

In particolare, il giudice può disporre la conversione nella procedura liquidatoria:

- sempre, se lo richiede il debitore;
- su istanza di un creditore o del pubblico ministero, solo se la revoca consegue ad atti di frode o inadempimento.

In caso di apertura della procedura liquidatoria il giudice concede al debitore un termine per l’integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell’art. 270, CCII (art. 73, comma 3).

6.1.2 Giurisprudenza

Le pronunce citate sono massimate in termini brevi, evidenziandone gli aspetti che frequentemente gestori e *advisor* nella prassi affrontano.

Trib. Mantova 07.06.2022 – Conversione della procedura in liquidazione



Il Giudice, ritenendo non omologabile il piano del consumatore proposto, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione ritenuto che, benché l'istanza di conversione non sia espressamente contemplata per l'ipotesi in esame, deve ritenersi ammissibile sia perché prevista dagli artt. 14 bis e 11 della l. 3/12 in casi in cui il procedimento di sovraindebitamento instaurato non possa più utilmente proseguire, sia perché nel rito camerale non vigono le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario sicché nel corso di esso possono essere proposte anche domande nuove (Corte Cost. 8/4/21 n. 61; Cass. 24/10/2003 n. 6035; Cass. 25/10/2000 n. 14022) e risultando siffatta possibilità conforme al principio di ragionevole durata del processo, posto che non sarebbe precluso all'istante promuovere autonomo ricorso ex art. 14 ter l. 3/2012.

Corte di cassazione, Sez. I civ., 26 settembre 2022, n. 28013 - In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, la conversione della procedura di composizione in liquidazione del patrimonio non è consentita ove sia stata denegata l'omologazione del piano del consumatore, poiché tutte le ipotesi di conversione, contemplate dall'art. 14 quater della l. n. 3 del 2012, presuppongono che il piano sia stato omologato. (Massima Ufficiale) [nel caso specifico il debitore aveva richiesto in via subordinata, in caso di mancata omologazione del piano, che quello da lui proposto venisse convertito non in liquidazione del patrimonio ma in accordo con i creditori, ma la Corte ha ritenuto che proprio in assenza di quel necessario presupposto, l'avvenuta omologazione del piano, non risultava possibile estrapolare dall'art. 14 quater un principio favorevole alla possibile conversione tout court del piano anche in "accordo"].

Tribunale Ordinario di Ancona, Sez. II civ., 16 marzo 2021 - Ai sensi degli artt. 11, comma 5, e 14bis, comma 1, della legge 3/2012, l'accordo di composizione della crisi o il piano del consumatore omologati cessano di diritto di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti "qualificati", soggetti ad una tutela c.d. rafforzata, dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Dette procedure risultano altresì revocate d'ufficio dal giudice con decreto reclamabile innanzi al tribunale se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Diversamente, l'accordo e il piano possono essere risolti a seguito di apposita richiesta da parte di un qualche creditore laddove ricorrano le circostanze di cui agli artt. 14 e 14bis, rispettivamente comma n. 2 e comma n. 2, lettera b) - vale a dire, se il proponente non adempia agli obblighi che si era assunto, le garanzie promesse non vengano costituite o l'esecuzione di quanto previsto divenga impossibile per ragioni non imputabili al debitore - e purché il ricorso venga, ai sensi dei commi n. 3 di quegli stessi articoli, proposto al tribunale «entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto».



Oltre che nei casi di annullamento dell'accordo di composizione della crisi ex art. 14, comma 1, o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano per frode del proponente, la L. 3/2012 prevede la conversione giudiziale, su istanza del debitore o di uno dei creditori, di quei procedimenti, nella procedura di liquidazione dei beni (art. 14^{quater}), anche ove si versi in ipotesi di cessazione dell'efficacia dell'accordo o degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore dovute a fatti inattuativi determinati da cause imputabili al debitore.

Trib. Salerno, 20 novembre 21, Pres. Est. Jachia - Accertate, su istanza del creditore, l'imputabilità al debitore dell'inadempimento agli obblighi derivanti dal piano del consumatore e la non costituzione delle garanzie va dichiarata, ai sensi del comma 2 lett. b dell'art. 14 bis L. n. 3/2012 la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano per inadempimento imputabile al debitore degli obblighi derivanti dal medesimo e, conseguentemente, va disposta, ai sensi dell'art. 14 quater L. n. 3/2012, la conversione della procedura di composizione della crisi in liquidazione del patrimonio.

7. LA FUNZIONE ED IL RUOLO DELL'ADVISOR

La ristrutturazione dei debiti è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D. Lgs n. 14/2019), a carattere volontario, alla quale possono accedere solo i consumatori, basata su una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata dal debitore, che viene rimessa alla valutazione del Tribunale. Essa consente, come le altre procedure di sovraindebitamento, al debitore di ottenere, entro determinati limiti, l'esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti pregressi. È una procedura simile al concordato preventivo, ma con una differenza fondamentale. La proposta del debitore non è sottoposta alla votazione dei creditori, ma solo alla valutazione e al controllo del Tribunale.

Come noto, dal 15 luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo codice della crisi d'impresa – ossia il D.lgs. n. 14/2019 – e il ruolo dei professionisti incaricati di affiancare l'imprenditore nella risoluzione della crisi aziendale, ha assunto grande centralità.

I professionisti della crisi devono esser sempre più preparati e specializzati, questo è quanto emerge dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che mette in evidenza la necessità di una squadra multidisciplinare con competenze diverse.

Tra le categorie di professionisti coinvolti nella crisi d'impresa, c'è la figura dell'Advisor, un professionista con competenze specifiche nel campo finanziario, legale o aziendale, che fornisce consulenza e assistenza durante il processo di risanamento o liquidazione dell'impresa. Svolge un ruolo attivo nel monitorare la situazione finanziaria



dell'impresa, aiutando a individuare le cause della crisi, analizzando la fattibilità di un piano di risanamento e fornendo consulenza sulla gestione delle attività e delle passività dell'impresa.

Fornisce assistenza e consulenza al consumatore sovraindebitato durante il processo di ristrutturazione dei debiti. Il suo obiettivo principale è aiutare il consumatore a gestire in modo efficace la sua situazione finanziaria e adottare le misure necessarie per la ristrutturazione dei debiti.

L'Advisor svolge diverse attività nel contesto della ristrutturazione dei debiti del consumatore, tra cui:

- **Valutazione della situazione finanziaria:** L'Advisor analizza la situazione finanziaria del consumatore, valutando i suoi debiti, reddito, spese e altri fattori rilevanti. Questa valutazione aiuta a comprendere l'entità del sovraindebitamento e a identificare le possibili soluzioni.
- **Elaborazione di un piano di ristrutturazione dei debiti:** Sulla base dell'analisi della situazione finanziaria, l'Advisor sviluppa un piano di ristrutturazione dei debiti personalizzato. Questo piano può includere la negoziazione con i creditori per ottenere condizioni di rimborso più favorevoli o l'indirizzamento verso strumenti di ristrutturazione previsti dalla legge.
- **Assistenza nella presentazione della domanda:** L'Advisor aiuta il consumatore a compilare e presentare la domanda di ristrutturazione dei debiti, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessarie. Questo aiuto è importante per garantire che la domanda sia completa e corretta, evitando eventuali ritardi o respingimenti.
- **Supporto durante il processo di ristrutturazione:** L'Advisor fornisce supporto continuativo al consumatore durante tutto il processo di ristrutturazione dei debiti. Ciò può includere la gestione delle comunicazioni con i creditori, la negoziazione di accordi di pagamento o piani di rientro, e l'assistenza nel rispetto degli obblighi derivanti dal piano di ristrutturazione.
- **Monitoraggio e aggiornamenti:** L'Advisor monitora l'attuazione del piano di ristrutturazione dei debiti nel tempo, verificando che vengano rispettati gli accordi presi con i creditori. In caso di eventuali cambiamenti nella situazione finanziaria del consumatore, l'Advisor può apportare modifiche o proporre soluzioni alternative per adattare il piano alle nuove circostanze.

L'Advisor inoltre può fungere da rappresentante legale del consumatore durante le procedure di ristrutturazione dei debiti, inclusi gli incontri con il giudice e i creditori.

fornisce un supporto continuo al consumatore durante l'intero processo di ristrutturazione dei debiti, monitorando l'attuazione del piano di rientro e fornendo orientamento finanziario.



L'obiettivo dell'Advisor è quello di aiutare il consumatore a superare l'indebitamento e a ottenere una gestione finanziaria più sostenibile. La figura dell'Advisor è stata introdotta per garantire una maggiore tutela e assistenza ai consumatori che affrontano problemi di debiti, consentendo loro di beneficiare di un processo strutturato e di un supporto professionale nella gestione della propria situazione finanziaria.

7.1 Vademecum advisor debitori delle procedure da sovraindebitamento

Nel prosieguo, facendo riferimento al documento "Vademecum Advisor Procedure da Sovraindebitamento" pubblicato il 22 gennaio 2024 dall'OCC di Roma nella sezione dedicata del sito dell'ODCEC di Roma²⁶, si elencano le attività dell'Advisor:

1. verifica presupposti ammissibilità: residenza, impresa minore, no ricorso 5 anni precedenti altre procedure;
2. circolarizza debiti e crediti evidenziando le risultanze positive e/o negative;
3. esegue le visure: Agenzia delle Entrate-Riscossione (visure catastali, visura cassetto fiscale), Conservatoria dei RR.II., Registro Imprese (visura camerale storica, visura protesti), P.R.A. (visura storica), Tribunale (protesti, carichi pendenti, procedure esecutive mobiliari ed immobiliari), Comune (ufficio tributi, residenza, stato di famiglia e matrimonio), Banca d'Italia (centrale rischi e allarme), Inps (cassetto previdenziale);
4. esamina, verifica e quantifica i debiti evidenziando importi, garanzie, privilegi, ipoteche e calcolo interessi;
5. predisporre l'elenco creditori con importi, anagrafiche, indirizzi (anche e-mail e PEC);
6. predisporre elenco debitori con importi, anagrafiche, indirizzi (anche e-mail e PEC);
7. esamina e verifica l'eventuale contenzioso civile pendente;
8. esamina e verifica l'eventuale contenzioso fiscale pendente e ricostruisce la posizione fiscale del debitore;
9. esamina gli eventuali atti di disposizione dei 5 anni precedenti e i potenziali atti eseguiti in frode ai creditori;
10. verifica analiticamente i documenti attestanti le spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia;
11. analizza le cause dell'indebitamento;
12. verifica la diligenza del debitore avuta nell'assumere le obbligazioni proporzionate alla capacità di restituzione;
13. verifica le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni;
14. verifica se i finanziatori hanno o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore;

²⁶Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma - O.C.C. - Organismo di Composizione della Crisi (<https://www.odcec.roma.it/o.c.c.-organismo-di-composizione-della-crisi-2706>)



15. individua il periodo di insorgenza del debito e dell'insolvenza;
16. esamina gli eventuali atti impugnati dai creditori;
17. predispone l'elenco analitico delle attività e relative valutazioni (immobili/mobili, crediti, saldi c/c e titoli, etc);
18. indica le ragioni della convenienza della proposta di concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria;
19. analizza la solvibilità degli eventuali garanti e le garanzie da loro apportate;
20. predispone la domanda/ricorso ed il piano da proporre ai creditori;
21. predispone gli allegati alla domanda/ricorso ex artt. 67, 75, 269 e 283 CCII

8. L'ATTIVITÀ DEL GESTORE DELLA CRISI

Il consumatore che intenda presentare un piano di ristrutturazione dei debiti deve obbligatoriamente avvalersi dell'ausilio dell'OCC (art. 67, comma 1 del Codice), quale Organismo di Composizione della Crisi iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia. Seppure il CCII utilizzi solo il termine OCC e non menzioni la figura del Gestore della crisi, questi svolge un ruolo centrale nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Di conseguenza, è scevro di dubbi che, l'utilizzo del termine OCC, nei diversi punti del Codice, deve riferirsi alla figura del Gestore nominato dall'Organismo. Di fatto, i ruoli e le funzioni delle due figure sono diversi: l'OCC (Organismo dell'ordine territoriale professionale e non solo) svolge compiti di organizzazione e coordinamento e cura la nomina del gestore (professionista iscritto all'Organismo in quanto in possesso dei requisiti di legge) al quale affida l'incarico per lo svolgimento della procedura.

Il gestore della crisi nella procedura di ristrutturazione dei debiti tra le diverse attività svolge la funzione di ausiliario del Tribunale nella gestione e nell'esecuzione della procedura.

Il consumatore è libero di scegliere uno qualsiasi degli OCC costituiti nel circondario del Tribunale competente per la procedura. Se nel circondario del Tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di curatore o commissario giudiziale, nominati dal presidente del Tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi (art. 68, comma 1 del Codice).

Ricevuto l'incarico, l'OCC deve, entro sette giorni, darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del consumatore, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. Questo passaggio preliminare consente di avere contezza, in modo ufficiale, dell'ammontare dei debiti tributari e contributivi, in vista della predisposizione della proposta e del piano, oltre che degli adempimenti connessi.



Ricevuta ed esaminata la documentazione fornita dal consumatore o eventualmente richiesta allo stesso, nonché quella dell'agente della riscossione e degli uffici fiscali, l'OCC deve procedere alla redazione di una relazione particolareggiata, da allegare alla domanda introduttiva, che consente al Tribunale di valutare i presupposti di ammissibilità e accessibilità al piano.

In particolare, la relazione dell'OCC comprende (**art. 68, commi 2 e 3**):

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- l'eventuale attestazione circa il pagamento dei crediti privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della prelazione;
- l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del consumatore.

Relativamente a quest'ultimo punto, l'OCC nella relazione deve valutare se i finanziatori abbiano tenuto conto, all'atto della concessione del credito, del merito creditizio del debitore in relazione al reddito disponibile del consumatore; quest'ultimo è calcolato deducendo un importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, individuato come non inferiore al doppio dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM n. 159/2013 (art. 68, comma 3 del Codice).

La relazione dell'OCC, non contiene alcuna attestazione come invece avveniva per il Piano del Consumatore o come previsto dal CCII per il Concordato Preventivo, in quanto all'OCC è richiesto di valutare la completezza ed attendibilità della documentazione, non di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, anche se per valutare completezza e attendibilità della documentazione l'OCC deve necessariamente valutare anche la sostanziale correttezza dei dati contabili di partenza (ad es. l'ammontare di attivo e passivo). Il consumatore può, peraltro, chiedere la nomina di un attestatore (art. 65, comma 3), costituito da un professionista diverso dall'OCC e che si aggiungerà (non sostituirà) a quest'ultimo.



L'OCC si limita ad esaminare la proposta ed il piano predisposti dal debitore (e dai suoi consulenti) ed a redigere la relazione, senza procedere alla redazione della proposta e del piano; tuttavia, è fisiologica una interlocuzione e collaborazione tra OCC e debitore nella fase di predisposizione di proposta e piano.

Dopo il deposito della domanda, l'OCC svolge poi ulteriori compiti di ausilio al Tribunale, anche in funzione informativa dei creditori. Dopo l'omologa sono inoltre attribuiti all'OCC compiti di vigilanza, simili a quelli del commissario giudiziale nel concordato preventivo.

Inoltre, l'OCC ha il potere/dovere di risolvere le eventuali difficoltà e, se necessario, di sottoporle al Tribunale (art. 71, comma 1); tali difficoltà possono consistere in dubbi in ordine alla concreta attuazione delle previsioni del piano, oppure in contestazioni in ordine ai pagamenti da effettuare ai creditori, con riferimento all'ammontare o al rango da questi vantati.

Il Tribunale può valutare queste difficoltà ai fini degli eventuali provvedimenti di revoca dell'omologa, ma non ha poteri diretti di incidere su posizioni soggettive di terzi che vantino diritti o pretese nei confronti del debitore. Se quindi, ad es., un creditore anteriore ritenga di essere titolare di un credito di importo maggiore rispetto a quello indicato nella proposta, si dovrà procedere ad un giudizio ordinario di cognizione nel quale sarà un giudice ordinario, nel rispetto del contraddittorio, a stabilire ammontare e rango dei crediti.

8.1 I rapporti tra OCC e gestore

I rapporti tra OCC e Gestore sono regolati mediante una lettera di incarico professionale²⁷ in ordine a:

- la fase degiurisdizionalizzata, fino al rilascio della Relazione;
- la fase della procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa;
- la fase esecutiva, fino al rilascio della Relazione finale e liquidazione del compenso che residua, posto al vaglio del Giudice.

L'Organismo liquida al Gestore entro ___ giorni dal pagamento di ogni acconto versato dal debitore, i compensi ad egli spettanti secondo la seguente determinazione:

- ___% del compenso e degli eventuali rimborsi in favore del Gestore della crisi;
- il restante ___% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

²⁷ Si veda Fondazione ADR Commercialisti, CNDCEC, "Linee guida compensi del gestore delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento", maggio 2023.



Tale percentuale si applica anche ai compensi che saranno corrisposti a saldo dal debitore, sia mediante il pagamento dilazionato in prededuzione contenuto nella proposta di ristrutturazione-accordo /concordato minore – liquidazione, sia mediante il pagamento residuale finale previsto, previo apposito accantonamento, al termine della procedura ed in particolare secondo quanto disposto dagli art. 71, co. 4 e 81, co. 4, CCII.

Il Gestore maturerà il proprio diritto al compenso da parte dell'OCC esclusivamente nel caso in cui il sovraindebitato abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso ovvero a parte di esso, in caso di pagamento parziale a favore dell'OCC.

In caso di mancato pagamento del compenso all'OCC da parte del sovraindebitato, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all'OCC da parte del Gestore che, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico e del Regolamento, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'OCC.

È fatto divieto al Gestore di percepire compensi direttamente dal debitore.

8.2 Adempimenti del professionista con funzione di OCC

In questo paragrafo, facendo riferimento al documento “Vademecum operativo del gestore della crisi”, pubblicato il 30 ottobre 2024 dall'OCC di Roma nella sezione dedicata del sito dell'ODCEC di Roma²⁸, si elencano gli adempimenti del professionista OCC:

- verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità (requisiti soggettivi e oggettivi);
- il debitore autorizza l'OCC e il Gestore nominato all'accesso alle banche dati ai sensi degli artt. 155 quater e successivi delle disposizioni di attuazione del cpc (per quanto compatibili per l'espletamento dell'incarico);

a. Anagrafe tributaria (Agenzia delle Entrate);

b. Sistemi di Informazioni Creditizie (Banca d'Italia);

c. C.T.C. (Consorzio per la Tutela del Credito)

d. Centrale Rischi (Banca d'Italia);

²⁸Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma - O.C.C. - Organismo di Composizione della Crisi (<https://www.odcec.roma.it/o.c.c.-organismo-di-composizione-della-crisi-2706>).



e. Centrale di Allarme Interbancaria (Banca d'Italia):

1. Archivi assegni (CAPRI),
2. Archivio carte (CARTER),
3. Archivio sanzioni amministrative (ASA),
4. Archivio sanzioni penali (ASP);

f. CRIF S.p.A.;

• richiedere precisazione del credito a:

1. Enti Locali,
2. Enti Previdenziali e assistenziali,
3. Fornitori (se presenti),
4. Istituti di Credito,
5. Eventuali intervenuti in procedure esecutive.

- effettuare comunque eventuali verifiche consigliate dalla particolare situazione del richiedente;
- verificare attendibilità della documentazione ricevuta dal debitore;
- richiedere formalmente al sovra indebitato se esistono altri documenti, informazioni e altri dati potenzialmente rilevanti;
- assistere il consumatore nella predisposizione della proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano,
- redigere la relazione che attesta la fattibilità del piano (Art.9 c.2 e art 15 c.6) predisporre una relazione particolareggiata ai sensi dell'art 9 c.3 bis.



8.3 Vademecum operativo dei gestori della crisi

Nel prosieguo, facendo riferimento al medesimo documento già citato sopra²⁹, si elencano le attività del gestore della crisi:

OCC:

- a) invia ai Gestori a mezzo Pec il provvedimento di nomina, unitamente alla dichiarazione di accettazione e indipendenza, per la relativa sottoscrizione e restituzione alla Segreteria;
- b) invita i Gestori a dare immediata notizia di apertura del Procedimento all'agente della riscossione, agli uffici fiscali ed agli enti locali;
- c) comunica l'attivazione della Procedura sul gestionale Fallco ed il caricamento dei documenti;
- d) invia al debitore a mezzo Pec la comunicazione di nomina dei Gestori ed i suoi riferimenti (e-mail, pec, telefoni).

GESTORE:

- entro 2 giorni dal conferimento dell'incarico trasmette a mezzo Pec: 1) all'OCC la dichiarazione di accettazione e indipendenza; 2) all'Agente della Riscossione, agli Uffici Fiscali ed agli Enti Locali richiesta di attestazione del debito tributario accertato e degli eventuali accertamenti pendenti;
- contatta via e-mail/PEC/telefono il debitore (ed i suoi consulenti) comunicando l'avvio della Procedura e concordando la data per il primo incontro informativo per la consegna della documentazione che la legge richiede a pena di inammissibilità e/o improcedibilità e necessaria per svolgimento dell'incarico;
- visiona il fascicolo telematico presente sulla piattaforma di Fallco dell'OCC;
- verifica la presenza dei requisiti iniziali per l'accesso alla Procedura: i) residenza consumatore o sede legale/effettiva impresa/professionista nella città di Roma; ii) requisiti impresa minore; iii) no ricorso 5 anni precedenti a Procedure di Sovraindebitamento; iv) no beneficiario esdebitazione per altre 2 volte;
- richiede l'accesso alle banche dati di cui all'art. 65 comma 4 bis CC.II.;
- convoca il debitore, con il legale e l'advisor se presenti, al quale chiede, verbalizzando l'audizione:
 - a) composizione del nucleo familiare, conviventi e non, e stato civile
 - b) reddito netto percepito nell'ultimo anno (anche in caso di reddito di cittadinanza)

²⁹“Vademecum operativo del gestore della crisi”, pubblicato il 29 ottobre 2024, nella sezione dedicata all'Organismo di Composizione della Crisi del sito dell'ODCEC di Roma , [Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma - O.C.C. - Organismo di Composizione della Crisi \(odcec.roma.it\)](http://www.odcec.roma.it).



- c) quantum e tempistica di liquidazione del fondo di trattamento fine rapporto/fondo pensione
- d) soggetti presenti nel nucleo familiare che percepiscono redditi e relativo quantum
- e) cause del sovraindebitamento
- f) nominativi e riferimenti (importi, e-mail, PEC) creditori e debitori
- g) elenco e descrizione dei beni mobili e immobili registrati di proprietà
- h) elenco e descrizione dei beni mobili di valore e pregio presenti nella residenza/sede legale
- i) fideiussioni/garanzie ricevute e rilasciate
- j) azioni recupero crediti promosse dai creditori
- k) donazioni a terzi o cessione di beni mobili e immobili negli ultimi 5 anni
- l) spese mensili sostenute dal nucleo familiari con relativa documentazione giustificativa
- m) garanti o finanziatori che apporteranno risorse alla Procedura (riferimenti e garanzie)
 - chiede al debitore la consegna in sede di audizione di:
 - a) documento di identità e codice fiscale del debitore persona fisica e/o del legale rappresentante
 - b) certificato di residenza storico, stato di famiglia e matrimonio (per verifica regime patrimoniale)
 - c) certificato regolarità fiscale (DURF) e carichi pendenti Agenzia delle Entrate Riscossione
 - d) certificato pendenza cause civili e pendenza procedure esecutive immobiliari o mobiliari
 - e) casellario giudiziale civile e penale
 - f) modello ISEE
 - g) contratti in essere (locazioni, polizze assicurative, utenze, etc)
 - h) finanziamenti in essere e estinti (contratti, mutui, piani ammortamento, cessione quinto, etc)
 - i) documentazione spese familiari: locazioni, condominiali, utenze, rette scolastiche, spese mediche
 - j) estratti conti correnti/libretti postali o bancari, deposito titoli, polizze vita/assicurative ultimi 5 anni
 - k) atti di precetto, pignoramento e decreti ingiuntivi
 - l) buste paga ultimi 6 mesi
 - m) dichiarazioni dei redditi/CU ultimi 3 anni o dichiarazione delle ragioni per l'omessa presentazione
 - n) visure: catastali e ipotecarie, camerale storica e attuale, pra storica e attuale
 - o) perizie o valutazioni commerciali del valore di mercato degli immobili
 - p) scritture contabili e fiscali obbligatorie ultimi 3 anni
 - ricorda al debitore quanto previsto dall'art. 18 del regolamento in tema di acconti da corrispondere all'OCC: 10% dei compensi (determinati dal Referente sulla base dei dati indicati dal debitore) entro 30 giorni dalla data di



avvio della Procedura ed ulteriore 20% dei compensi (determinati sulla base del preventivo finale accettato dal debitore) entro 15 giorni dalla data di rilascio della Relazione da parte dei Gestori, tenuto conto che la sommatoria degli acconti (€ 1.000 iniziale, 10% entro 30 giorni dall'avvio ed ulteriore acconto del 20%) non può superare il 50% del compenso finale pattuito;

- circolarizza a creditori e debitori la richiesta di precisazione di crediti e debiti;
 - esegue le visure con l'ausilio delle credenziali Spid del debitore o con rilascio di delega:
 - a) cassetto fiscale: estratti ruoli, carichi pendenti, dichiarazioni, atti, etc.
 - b) cassetto previdenziale Inps e Inail: debiti e carichi pendenti, atti, etc
 - c) conservatoria dei RR.II.: visura catastale attuale e storica, ispezione ipotecaria
 - d) registro imprese: visura camerale storica, protesti, presenza di partecipazioni
 - e) pubblico registro automobilistico: visura storica e attuale
 - f) tribunale: cause in corso/estinte, protesti, procedure esecutive/sovraindebitamento, esdebitazioni, etc
 - g) comune: carichi pendenti, residenza, stato di famiglia e matrimonio
 - h) crif, Banca d'Italia per centrale rischi e allarme (sito <https://www.modulorichiesta.crif.com/>).
 - verifica se i soggetti finanziatori hanno o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore sovraindebitato alla data di erogazione e per ogni finanziamento concesso (anche quelli estinti);
 - entro 30 giorni invia al Referente una prima relazione sulla Procedura evidenziando eventuali criticità;
 - entro 60 giorni comunica al Referente se la Procedura può essere utilmente, o meno, proseguita;
 - sollecita il debitore alla consegna della documentazione/chiarimenti richiesti ricordando quanto disposto dall'art. 7 del regolamento che prevede, come termine di consegna della documentazione 15 giorni dalla richiesta e la facoltà per l'OCC di risolvere di diritto il contratto, in caso di mancata consegna;
 - predispone la relazione attestativa/particolareggiata non oltre 6 mesi dall'accettazione dell'incarico comunica al Referente le motivazioni per il mancato rispetto del termine;
 - comunica al Referente importi dell'attivo, del passivo e delle somme che verranno destinate ai creditori.
- Il Referente, sulla base delle attività, passività e somme destinate a favore dei creditori: a) determina il quantum del compenso e lo trasmette al debitore per sua accettazione; b) trasmette l'atto di accettazione del compenso del debitore ai Gestori per l'inserimento del debito vs OCC nella relazione;
- deposita in Tribunale il ricorso/domanda di accesso alla Procedura a firma del debitore e la relazione attestativa/particolareggiata (che ha recepito il compenso rideterminato dal Referente spettante all'OCC)



- comunica al Referente l'avvenuto deposito in Tribunale del ricorso/domanda del debitore e della relazione attestativa/particolareggiata del Gestore al fine di consentire alla Segreteria di richiedere il secondo acconto dovuto all'OCC;
- deposita nel fascicolo del gestionale il ricorso/domanda del debitore, la relazione attestativa/particolareggiata del Gestore e tutta la documentazione acquisita
- in caso di rigetto o rinuncia del Procedimento, contatta telefonicamente e a mezzo e-mail il debitore ed il legale/advisor, sensibilizzandoli ad eseguire il versamento del compenso dovuto all'OCC (pari al 50% di quanto preventivato). In caso di mancato riscontro del debitore, comunica al Referente, in caso di positiva solvibilità del debitore, parere favorevole all'attivazione del recupero del credito a mezzo legale (in tal caso le spese legali e i relativi oneri saranno a carico dell'OCC e del Gestore con le medesime percentuali di ripartizione dei compensi).

L'accesso alla banca dati.

Per quanto riguarda l'accesso alla banca dati, il Correttivo-ter colma il vuoto normativo aggiungendo all'art. 65, CCII il comma 4-bis. Di conseguenza, ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda, gli OCC possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria (compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605), nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

8.4 Giurisprudenza

Tribunale Rimini, 18 aprile 2023



Sovraindebitamento – Fase anteriore alla presentazione della domanda di soluzione della crisi– Accesso alle banche dati da parte dell’OCC – Autorizzazione giudiziale – Ammissibilità – Art. 15 l. 3/2012 – Abrogazione implicita – Esclusione – Permanente vigenza – Sussistenza³⁰

Il Codice della Crisi non prevede l’accesso dell’OCC alle banche dati nella fase precedente alla proposizione di una domanda di soluzione della crisi da sovraindebitamento, per cui l’assenza di una preventiva domanda di soluzione della crisi da sovraindebitamento impedisce di applicare l'art. 155 sexies disp. att. cod. proc. civ., nonché di applicare analogicamente tutte le norme del CCII che presuppongono un procedimento concorsuale già in corso, in pendenza del quale non possono porsi questioni di violazione della privacy del debitore, come invece nella fase anteriore alla proposizione della domanda.

Deve concludersi che l'art. 15 l. 3/2012, che ha istituito e definito gli OCC, sia norma tuttora vigente, in assenza di una nuova disciplina “organica” di fonte primaria che abbia sostituito tutte le sue disposizioni. (Astorre Mancini).

Tribunale Roma, 05 aprile 2023–

Sovraindebitamento - Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII - Violazione del merito creditizio - Opposizione da parte del creditore finanziario - Contestazione della fattibilità economica e giuridica del piano - Ammissibilità

Il disposto dell’art. 69 c. 2 CCII, per cui “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124 bis d. lgs. 1993/385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”, non esclude che il creditore che sia incorso in tale situazione possa opporsi all’omologa, contestando non già la convenienza della proposta quanto l’ammissibilità e fattibilità del piano. (Astorre Mancini)³¹

Tribunale Napoli Nord, 01 marzo 2023

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Durata ultrannuale del Piano – Previsione di pagamento a stralcio dei crediti chirografari – Ammissibilità – Criteri di valutazione

In relazione alla durata del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la proposta di pagamento dei creditori chirografari nella misura del 40% in un arco temporale di otto anni, va ritenuta ammissibile rappresentando un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità,

³⁰ Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29116 - pubb. 06/05/2023

³¹ Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29048 - pubb. 20/04/2023



insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile.

Ai fini dell'esclusione della facoltà di opporsi all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione.

I criteri di cui al disposto dell'art.68 c.2 CCII, alla stregua dei quali l'OCC deve verificare l'attività dell'ente finanziatore, impongono di considerare il merito creditizio del debitore in relazione al reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso di vita, ritenendosi idonea a tal fine una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE, tenendo conto, eventualmente, anche della pensione di invalidità civile percepita dal debitore, malgrado essa non integri fonte reddituale. (Astorre Mancini)³²

Tribunale Pistoia, 10 febbraio 2023

Sovraindebitamento – OCC costituiti nel distretto del tribunale – Autorizzazione all'accesso alle banche dati ex art. 15 l. 3/2012 – Provvedimento generale e preventivo del tribunale – Ammissibilità

Tenuto conto che l'art. 15 comma 10 l. 3/2012 non è stato abrogato dal Codice della Crisi, nel rispetto dei principi di economia processuale e di maggiore efficienza delle procedure di soluzione delle crisi da sovra indebitamento, il tribunale può rendere, in favore degli OCC costituiti nel distretto, l'autorizzazione generale e preventiva ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del D.P.C.M. 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche. (Astorre Mancini)³³

8.5 Il compenso del gestore: le linee guida CNDCEC

I compensi relativi alle attività di gestione della crisi da sovraindebitamento comprendono quelli:

³² Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28870 - pubb. 16/03/2023

³³ Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28739 - pubb. 21/02/2023



- per l'OCC,
- per il Gestore della crisi e
- l'eventuale rimborso delle spese anticipate.

Il D.M. 24 settembre 2014 n. 202 che disciplina gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (tra cui i requisiti di iscrizione nel registro tenuto presso il Ministero e di qualificazione professionale e di onorabilità richiesti ai Gestori della crisi) individua i parametri e le modalità per la definizione del compenso. L'OCC, dunque, in assenza di un accordo con il debitore che lo ha incaricato, provvede alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese facendo riferimento a quanto disciplinato dagli artt. 14 - 18 del citato D.M. L'assenza di un regolamento *ad hoc*, ha determinato il sorgere di variegate problematiche legate sia alla determinazione dei compensi spettanti agli OCC, sia alla percezione di acconti sul compenso in talune ipotesi. Sul punto, nel mese di maggio 2023, la Fondazione ADR Commercialisti, CNDCEC, è intervenuta tracciando le "*Linee guida sui compensi del gestore delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*³⁴" nell'ambito delle procedure disciplinate dal nuovo Codice della Crisi d'impresa³⁵. L'orientamento, fondato su un'attenta disamina sistematica delle norme, è quello di dare prevalenza alla pattuizione tra le parti (con la sottoscrizione di un preventivo/contratto) rispetto ogni altro criterio di liquidazione dei compensi.

8.5.1 Il quadro normativo

Il compenso e le spese dell'OCC si determinano:

- in applicazione dei parametri dettati dagli artt. 14 e ss. del D.M. 202/2014, e
- mediante un accordo con il debitore attraverso un contratto d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2230 e ss. Cod. civ.

L'accordo tra le parti può prevedere la "negoiazione del compenso". In mancanza di accordo, il comma 1, dell'art. 14, D.M. 202/2014 prevede che, le modalità da seguire saranno quelle indicate dallo stesso Decreto.

L'art. 15, co. 2, D.M. 202/2014 stabilisce l'ammissibilità di acconti sul compenso finale. La pattuizione del compenso assume rilevanza ai fini della corretta identificazione dei costi della procedura considerato che:

- a) ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4, del D.M. 202/2014:

³⁴ Ad integrazione dell'art. 22 "Determinazione compensi e rimborsi spese dell'OCC" delle "Linee guida per la redazione dei Regolamenti OCC dei commercialisti" pubblicato il 29 marzo 2023 dalla Fondazione ADR Commercialisti.

³⁵ In mancanza di un comportamento univoco e generalmente riconosciuto, per la predisposizione e stesura del documento la Fondazione ha tenuto conto, in quanto condivisibili, le più recenti pronunce giurisprudenziali, Sent. n. 38/2023 Tribunale di Napoli del 22/03/2023 (che riprende Corte di cassazione, Sez. I civ., 19 dicembre 2019 n. 34105) nonché le linee guida emanate da alcuni Tribunali (cfr. Tribunale di Ferrara) che hanno già affrontato la questione.



- al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della propria polizza assicurativa;
- la misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;
- l'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.

b) l'“indicazione presunta dei costi della procedura” deve essere individuata nella Relazione dell'OCC ai sensi dell'art. 68, co. 2, lett. e), CCII e nella Relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 76, co. 2, lett. e), CCII.

Gli artt. 71 e 81 del CCII, al quarto comma, prevedono, inoltre che, il giudice *“se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”* (Tribunale di Napoli del 22/03/2023).

Ciò deve essere inteso nel senso che il giudice, pur nel rispetto della propria autonomia, liquida il compenso all'OCC facendo riferimento a quanto eventualmente convenuto con il debitore e nel rispetto di quanto già previsto anche in termini di soddisfazione dei creditori nel piano omologato.

8.5.2 La quantificazione del compenso e la ripartizione nelle diverse fasi

Sulla base della documentazione rilasciata dal sovraindebitato nell'istanza presentata con l'elenco delle attività e passività per l'avvio della procedura, l'OCC quantifica in applicazione dei parametri previsti dall'art. 16 D.M. n. 202/2014, e art. 14, comma 3, D.M. e comunica all'istante il preventivo di spesa in applicazione. Ai fini di una corretta quantificazione dei compensi (costi di procedura) è necessario che la determinazione degli stessi sia concordata con il debitore non in modo “presunto”, ma con estrema precisione, al fine di evitare la sopravvenuta emersione di ulteriori somme che il debitore non sarebbe poi in grado di affrontare.

Ripartizione del compenso nelle tre fasi. (par 3 citate linee guida)

L'importo complessivo determinato deve essere ripartito nelle seguenti tre fasi:

- la fase degiurisdizionalizzata, fino al rilascio della Relazione;
- la fase della procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa;
- la fase esecutiva (post omologa), fino al rilascio della Relazione finale e liquidazione del compenso che residua, posto al vaglio del Giudice.



In sostanza, pur essendo il compenso unico per tutte le attività che OCC e Gestore sono chiamati ad espletare, è preferibile attribuire a ciascuna delle tre fasi un congruo valore la cui somma sia il risultato complessivo del compenso pattuito ai sensi del citato D.M.

Ciò permette di:

- precisare l'ambito di esecuzione ed ultimazione di ogni singola fase/prestazione soprattutto nel caso in cui, per qualsiasi motivo, queste non venissero, in tutto o in parte, completate;
- gestire al meglio il recupero delle somme nei confronti del debitore per le prestazioni effettivamente svolte.

Nella formulazione del preventivo e della richiesta di acconti si deve prestare attenzione a non superare l'eventuale compenso finale in modo da costringere il gestore alla eventuale restituzione di parte delle somme già incassate.

8.5.3 Ripartizione degli acconti e saldo finale

In sede rilascio al debitore della relazione redatta dal gestore nominato, è sempre dovuto un ulteriore acconto sui compensi. L'art 15, co. 2, DM 202/2014 espressamente prevede la possibilità che l'OCC richieda al debitore acconti sul compenso finale con le seguenti modalità (*par. 4 citate linee guida*):

- un primo acconto di € ...,00 comprensivo di IVA già versato tramite bonifico bancario in data al momento della presentazione dell'istanza;
- un secondo acconto di € ... comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il (a 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
- un terzo acconto di € comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il (a 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
- un quarto acconto di € comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il (a 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
- un quinto acconto di € comprensivo di iva (corrispondente al 10% / ___ % del compenso) al rilascio della Relazione da parte del Gestore nominato.

Saldo Finale

Raggiunto il ___ % del compenso complessivo pattuito mediante la corresponsione dei superiori acconti, il ___ % residuo del compenso verrà così corrisposto:



- mediante il pagamento dilazionato in prededuzione contenuto nella proposta di ristrutturazione-accordo /concordato minore – liquidazione per euro pari al ___ %,
- mediante il pagamento residuale finale di euro previsto, previo apposito accantonamento anch'esso contenuto nella proposta di ristrutturazione-accordo /concordato minore – liquidazione, al termine dell'esecuzione del Piano, che sarà oggetto di liquidazione finale da parte del Giudice ai sensi degli artt.71, 81, comma 4 del D.lgs. n.14/2019.

8.5.4 Modello comunicazione preventivo

Fonte: "Modello A" -Linee guida sui compensi del gestore delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - Fondazione ADR, CNDCEC, maggio 2023

Comunicazione compenso e spese – Procedura di Ristrutturazione dei debiti.

L'anno il giorno... presso la sede dell'OCC Commercialisti di sita in Via

Sono presenti:

- Mario Rossi nato istante debitore, rappresentato dall'Avv. (eventuale)

- Dott. Giuseppe Bianchi Referente OCC Commercialisti di iscritto al n. ... del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia,

PREMESSO

- che il Sig. Mario Rossi ha presentato in data presso la segreteria dell'OCC Commercialisti di l'istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 67 e ss. del d.lgs. 14/2019, per la quale è stato nominato in data Gestore della Crisi il Dott.....;

- che ai sensi dell'art. 10, comma 3), del d.m. 202/2014 è necessario che l'Organismo debba fornire al debitore istante tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e la misura del compenso debba essere resa nota allo stesso debitore con un preventivo dettagliato;

- che in accordo con il debitore istante, valutata la complessità della procedura, i compensi qui di seguito individuati vengono concordemente determinati secondo i criteri di cui all'art. 15 e i parametri di cui all'art. 16 del d.m. 202/2014.

Tutto ciò premesso

Le parti, come sopra descritte, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Determinazione del Compenso

Viene determinato un compenso complessivo parametrato ai sensi dell'art. 16 del d.m. 202/2014 di € (euro) comprensivo di IVA 22% e così suddiviso nelle diverse fasi della procedura:

1. quota compenso spettante per l'attività istruttoria e di rilascio della Relazione ex art. 68, comma 2 d.lgs. 14/2019: € comprensivo di IVA (pari al 50% dell'intero compenso);
2. quota compenso spettante per la fase della procedura instaurata dinanzi il Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa: € comprensivo di IVA (pari



al 20% dell'intero compenso);

3. quota compenso spettante per la fase di esecuzione del Piano: € comprensivo di IVA (pari al 30% dell'intero compenso).

Il compenso, come sopra determinato, riguarda tutte le attività che sono state e saranno svolte dall'OCC e dal Gestore della Crisi previste dalla Legge per la procedura in esame e, pertanto, rimangono escluse, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le perizie di stima dei beni immobili, le certificazioni notarili, la due diligence per la verifica dei rapporti di lavoro e dei relativi debiti, la eventuale nomina di un legale da Lei richiesto per l'assistenza alla procedura.

Resta inteso, come previsto dal Regolamento OCC, che durante la procedura, il successivo accertamento di maggiori valori dell'attivo e/o del passivo, rispetto a quelli contenuti nella proposta iniziale da Lei fornita, determineranno, in favore dell'Organismo, un conguaglio sull'ammontare complessivo dei compensi e, conseguentemente, sugli acconti ricevuti; detto conguaglio dovrà essere versato dal debitore, su richiesta della segreteria, mediante (secondo le modalità che verranno indicate dall'OCC: bonifico, PAGO PA ecc.) entro giorni dalla citata richiesta.

Art. 2 - Liquidazione del compenso

Il compenso sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- un primo acconto di € ...,00 comprensivo di IVA già versato tramite bonifico bancario in data al momento della presentazione dell'istanza;
- un secondo acconto di € ... comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il (a 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
- un terzo acconto di € comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il (a 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
- un quarto acconto di € comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il (a 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
- un quinto acconto di € comprensivo di iva (corrispondente al 10% / % del compenso) al rilascio della Relazione da parte del Gestore nominato.

Raggiunto il 50 % del compenso complessivo pattuito mediante la corresponsione dei superiori acconti, il 50 % residuo, verrà così corrisposto:

mediante il pagamento dilazionato, in prededuzione, contenuto nella proposta di ristrutturazione- formulata dal Gestore della crisi con apposita Relazione, per euro pari al %;

mediante il pagamento residuale finale di euro, previo apposito accantonamento anch'esso contenuto nella proposta di ristrutturazione, previsto al termine dell'esecuzione del Piano, che sarà oggetto di liquidazione finale da parte del Giudice ai sensi dell'art. 71, co. 4, del d.lgs. n. 14/2019.

Le superiori somme dovranno essere tutte versate mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate

Art. 3 - Obblighi del debitore

Ipotesi A): riduzione forfettaria del compenso

Il superiore compenso e le spese vive sostenute, saranno dovuti anche nel caso di rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta di omologa della Procedura di ristrutturazione dei debiti, non dipendente da cause



imputabili all'Organismo o al Gestore, né dal sovraindebitato medesimo; in tal caso il debitore dovrà corrispondere all'OCC il 50% del compenso complessivo residuo pattuito, che dovrà essere versato al medesimo Organismo entro e non oltre gg dalla data del provvedimento di diniego del Tribunale.

Ipotesi B): riduzione analitica del compenso

Il superiore compenso e le spese vive sostenute saranno dovuti anche nel caso di rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta di omologa della Procedura di ristrutturazione dei debiti, non dipendente da cause imputabili all'Organismo o al Gestore, né dal sovraindebitato medesimo; in tal caso non sarà dovuto. il compenso stabilito per la fase esecutiva della procedura indicato al punto 3 dell'art. 1) in quanto non espletata.

Allo stesso modo, per cause non cause imputabili all'Organismo o al Gestore, né dal sovraindebitato medesimo, qualora il Giudice dichiari inammissibile la domanda e quindi l'intera procedura, il compenso si fermerà a quello previsto per la fase istruttoria e del rilascio della Relazione del Gestore di cui al superiore punto 1) dell'art. 1.

In entrambi i casi il compenso residuo spettante all'OCC dovrà essere versato dal debitore al medesimo Organismo entro e non oltre gg dalla data del provvedimento di diniego del Tribunale.

Nel caso in cui il debitore, durante l'iter istruttorio e prima del rilascio della Relazione dell'OCC, per qualsiasi causa o ragione non imputabili all'Organismo o al Gestore incaricato, intenda recedere dalla procedura previa apposita comunicazione all'OCC, sarà tenuto alla corresponsione del corrispettivo previsto al punto 1) dell'art. 1, rideterminato in funzione dell'opera svolta fino al momento della richiesta di recesso.

Inoltre, nel caso in cui il debitore, ottenuta l'omologazione, non ottemperi, in tutto o in parte, al pagamento in violazione degli obblighi contenuti nel piano di ristrutturazione, tanto da determinare la successiva revoca dell'omologazione, le somme residue spettanti all'OCC saranno dovute dal medesimo debitore senza alcuna riduzione e verranno poste in riscossione in un'unica soluzione entro gg dalla data dell'ultimo versamento non effettuato.

Art. 4- Dichiarazioni del debitore

Il debitore dichiara:

- di aver preso ben conoscenza delle norme contenute nel Regolamento dell'OCC Commercialisti di
- che non sono state omesse o fornite in modo errato, informazioni rilevanti ai fini degli accertamenti di veridicità e fattibilità del Piano previsti dalla legge e delle altre incombenze affidate al Gestore della Crisi;
- di aver messo a disposizione del Gestore della Crisi ogni documento utile in Suo possesso per l'assolvimento dell'incarico e si impegna a mettere tempestivamente a disposizione ulteriori documenti sopravvenuti o richiesti dal Gestore in quanto necessari al completamento della procedura;
- che l'Organismo ed il Gestore della crisi sono esonerati da ogni responsabilità per la mancata esecuzione di omologa del Piano, ovvero da una loro difforme esecuzione rispetto alle previsioni.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata di gg. (es. 120 gg) per l'espletamento dell'attività istruttoria e per il rilascio della Relazione ai fini della presentazione della domanda da depositare presso il Tribunale competente. Il termine di cui sopra potrà essere prorogato



dall'OCC e/o dal Gestore della crisi di ulteriori 30 giorni mediante motivata comunicazione da inoltrare al debitore almeno 15 giorni prima della scadenza del termine sopra previsto.
Le prestazioni dell'OCC e del Gestore della Crisi nominato continueranno ad essere espletate in favore del debitore anche nelle successive fasi ante e post omologa della procedura.
Il termine di durata della fase relativa alla procedura instaurata dinanzi il Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa, non è oggettivamente determinabile in quanto strettamente connesso ai tempi del procedimento giurisdizionale scanditi dalle norme previste dal d.lgs. 14/2019 in materia di sovraindebitamento.
Invece, il termine della fase esecutiva, a seguito dell'omologazione della procedura richiesta, sarà legato alla durata del piano di rimborso ai creditori.

Art. 6 - Dichiarazioni dell'OCC

L'Organismo è assicurato per i rischi di responsabilità civile professionale con l'Assicurazione

.....

Ai sensi dell'art. 10, co. 4, d.m. 202/2014, la determinazione dei compensi, di cui alla presente scrittura, sottoscritta per accettazione dal debitore, verrà portata a conoscenza dei creditori.

Ai sensi dell'art. 68, co. 2, lett. d), i costi della procedura sopra determinati saranno riportati nella Relazione dell'OCC.

Art. 7 - Autorizzazione all'accesso delle banche dati

Il debitore autorizza l'Organismo e il Gestore nominato all'accesso alle banche dati di cui agli art. 155- quater e ss. delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile per quanto compatibili per l'espletamento dell'incarico.

Art. 8 - Privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il debitore dichiara di essere informato che i dati raccolti saranno trattati dall'OCC per finalità connesse e strumentali all'espletamento della procedura affidata.

Ai sensi dell'art. 9, co. 3, del d.m. 202/2014, l'Organismo è tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto delle citate norme in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali acquisiti durante la procedura saranno trattati e conservati dall'OCC per i soli fini e tempi della procedura stessa e saranno distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al debitore titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 9 - Rinvio alle norme di Legge

Per quanto sopra non disciplinato si fa riferimento alle norme contenute nel d.m. 202/2014, nel d.lgs. 14/2019 e nelle norme del Codice civile previste in materia di contratti per prestazione d'opera.

Copia del presente contratto viene trasmessa al Gestore della Crisi nominato. Letto, confermato e



sottoscritto

Luogo, data.....

O.C.C. Commercialisti Il Referente

Il Debitore

8.5.5 Principio di unicità e prededucibilità

Il D.M. 202/2014 sancisce espressamente il principio di “unicità” del compenso, prevedendo all’art. 17, co. 2, il criterio di “ripartizione proporzionale” nell’ipotesi di successione di OCC o gestori della crisi per la medesima opera (senza fissare alcun parametro quantitativo).

Il citato criterio si applica nelle seguenti ipotesi:

- a) il debitore revoca l’incarico all’OCC per affidarlo ad altro OCC territorialmente competente;
- b) all’interno del medesimo OCC, quando l’opera sia dapprima svolta da un Gestore della crisi e successivamente da altro gestore;
- c) nel caso di composizione collegiale dell’organo gestorio;
- d) quando per l’esecuzione di ristrutturazione o del concordato minore omologati, sia nominato un liquidatore per la previsione di liquidazioni di beni all’interno della procedura;
- e) quando nel concordato minore, ex art. 78, co.2-bis il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga a partire da quel momento le funzioni dell’OCC

La norma all’art. 6, lettera a), CCII prevede la prededucibilità dei crediti relativamente a spese e compensi per le prestazioni rese nell’esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

9.OSSERVAZIONIE SPUNTI DI RIFLESSIONE

A conclusione del quadro d’insieme esposto, le novità del Correttivo-ter sotto molteplici profili sembrerebbero convergere verso un più forte impulso applicativo all’istituto della ristrutturazione dei debiti per la persona fisica per i debiti consumeristici.



La modificata nozione di consumatore non può che ritenersi coerente con l'essenza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: un atto a contenuto libero³⁶, redatto dal debitore con l'ausilio dell'OCC, rivolto ai creditori, che deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare lo *status* di sovraindebitamento. Può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma. La giurisprudenza di merito maggioritaria³⁷ appare concorde nel distinguere le condizioni di ammissibilità del piano, sulle quali il giudice decide *inaudita altera parte*, da quelle di accoglimento della proposta, che richiedono il coinvolgimento dei creditori³⁸. Sul punto e, in particolare, sulla fattibilità del piano e sul merito della decisione, lo studio del Consiglio di Notariato n. 33/2023 ha evidenziato on rigore che, *"i creditori devono essere messi in condizione di interloquire e contestare la proposta, e ai sensi dell'art. 70, co. 3, possono presentare osservazioni al piano che sia loro comunicato, ma la decisione finale è pur sempre presa dal giudice il quale risolve ogni contestazione, omologa, il piano con sentenza e ne dispone ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC, dichiarando chiusa la procedura. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 (Impugnazioni). In caso di contestazione sulla convenienza del piano da parte del creditore, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria"*³⁹.

Un profilo interessante, già evidenziato nella prima versione del Quaderno, e che qui si riprende, è quello per cui il CCII sembra *"convergere in un atto di bilanciamento degli interessi coinvolti che appare per certi versi rovesciato rispetto all'esecuzione forzata, in conformità al favor debitoris ogni qual volta il piano del consumatore offra una soddisfazione del credito non inferiore all'esecuzione individuale"*⁴⁰. Si tratta di un'apprezzabile implicazione (anche innovativa rispetto alla precedente disciplina della L. 3/2012) che deve far riflettere in prospettiva futura su possibili interferenze e sovrapposizioni tra lo strumento della ristrutturazione dei debiti del consumatore e la tradizionale attuazione forzata del credito a mezzo di espropriazione individuale, ovvero rispetto alla posizione del creditore che agisca per le vie tradizionali in esecuzione forzata per attuare il proprio credito⁴¹.

Il CCII conferma e rafforza, inoltre, la valorizzazione della responsabilità del creditore, in quanto soggetto erogatore di finanziamento, nei suoi doveri di diligenza, correttezza, e buona fede svuotando di rigore il giudizio di

³⁶ Non è necessaria l'assistenza di un difensore ex Art. 68, co. 1. Si veda Trib. Roma, sez. Fall. Decreto di ammissione di accordo di ristrutturazione, 5 dicembre 2022, e 9 febbraio 2023, www.ilcaso.it; in un caso in cui la proposta era stata depositata dal legale del debitore senza assistenza OCC. Si veda Studio 33-2023/P, Notariato.

³⁷ Trib. Torino, sez. VI fall., 14 aprile 2022, www.ilcaso.it;

³⁸ Cass. Sez. I, 26 settembre 2022, n. 28013

³⁹ Nel silenzio del codice l'ipotesi liquidatoria alternativa è la liquidazione del patrimonio. Cfr. Studio Notariato 33/2023.

⁴⁰ Cfr. Studio Notariato 33/2023, pag.26

⁴¹ *Ibidem*



meritevolezza della condotta del debitore che ha connotato la L. 3/2012⁴². I presupposti per l'accesso alle misure del piano di ristrutturazione del consumatore, sia sotto il profilo di ammissibilità che di accoglibilità del piano si devono leggere in:

- le c.d. "circostanze pregresse", art. 68, comma 2:

- i motivi del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nell'assumere obbligazioni (lettere *a*);
- le ragioni di incapacità del debitore ad adempiere (lettere *b*);
- il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con *colpa grave, malafede o frode*, art.69, comma 1;

- la "diligenza della condotta durante la procedura":

- la completezza ed attendibilità della documentazione di cui all'art. 68, comma 2 lett. c).

⁴²*Ibidem*, A. Napolitano, Sovraindebitamento: accordo di composizione della crisi. Piano del consumatore e liquidazione, in fallimento 2021, Trib. Torino sez. VI, 14 aprile 2022, www.ilcaso.it



APPENDICE NORMATIVA

DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 2017, N. 155

ART. 65 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI SOVRAINDEBITAMENTO

Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.
2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo, le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell'articolo 44, in quanto compatibili.
3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.
4. **COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 2020, N. 147.**

4-bis. Ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

ART. 66 PROCEDURE FAMILIARI

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.



5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascuno.

ART. 67 PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

2. La domanda è corredata dell'elenco:

a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

b) della consistenza e della composizione del patrimonio;

c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.

5. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

ART. 68 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ATTIVITA' DELL' OCC

1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Non è necessaria l'assistenza di un difensore.

2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;



d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del Codice civile.

ART. 69 CONDIZIONI SOGGETTIVE OSTATIVE

1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

ART. 70 APERTURA E OMOLOGAZIONE DEL PIANO

1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del Codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma

3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

4. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le



altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Con il medesimo decreto il giudice può disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte ((,)) e provvede con decreto.

6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.

7. Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.

8. La sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.

9. **COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136.**

10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate.

Art. 71 ESECUZIONE DEL PIANO

1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.

2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70, comma 7.

3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1.

4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso.

5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo



72. Nelle ipotesi di cui al primo e secondo periodo il compenso dell'OCC è liquidato dal giudice tenuto conto dell'attività svolta.

6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.

ART. 72 REVOCA DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE

1. Il giudice revoca l'omologazione o su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

3. **COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136.**

4. La domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.

5. Sulla domanda il giudice sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.

6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

ART. 73 APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DOPO LA REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE

1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.

2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta dal pubblico ministero.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.

DECRETO 24 SETTEMBRE 2014, N. 202

REGOLAMENTO RECANTE I REQUISITI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3, COME MODIFICATA DAL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

Obblighi dell'organismo e del gestore della crisi

Art. 9 - REGISTRO DEGLI AFFARI DI GESTIONE DELLA CRISI

1. Ciascun organismo è tenuto a istituire un elenco dei gestori della crisi e un registro informatico degli affari, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato, all'esito del procedimento.

2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile.

3. L'organismo è tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».



Art. 10 - OBBLIGHI DELL'ORGANISMO

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori della crisi che operano presso di sé o presso altri organismi iscritti nel registro.
2. Il referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare, e prima di conferire ciascun incarico sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione.
3. Al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c). La misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
4. L'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.
5. L'organismo è tenuto ad adottare un regolamento di autodisciplina. Il regolamento deve in ogni caso individuare, secondo criteri di proporzionalità, i casi di decadenza e sospensione dall'attività dei gestori che sono privi dei requisiti o hanno violato gli obblighi previsti dal presente decreto e derivanti dagli incarichi ricevuti nonché la procedura per l'applicazione delle relative sanzioni, e determinare i criteri di sostituzione nell'incarico.
6. Nel caso di violazione degli obblighi dell'organismo previsti dal presente decreto il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dell'organismo dal registro. Allo stesso modo si procede quando l'organismo ha ommesso di adottare le misure di sospensione e decadenza nei casi di cui al comma

Art. 11 OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA CRISI E DEI SUOI AUSILIARI

1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l'organismo di appartenenza.
2. Al gestore della crisi e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Agli stessi è fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.
3. Al gestore della crisi è fatto, altresì, obbligo di:
 - a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza. Il gestore della crisi è indipendente quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;



b) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente regolamento.

4. Il gestore della crisi, prima di dare inizio alla gestione dell'affare, sottoscrive la dichiarazione di cui al comma 3, lettera a), e la rende nota al tribunale a norma dell'articolo 10, comma 2.



BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- A. Farolfi, Sovraindebitamento: le novità della riforma, in www.ilfallimentarista.it;
- A. Napolitano, Sovraindebitamento: accordo di composizione della crisi. Piano del consumatore e liquidazione, in *Rivista fallimento* 2021
- A. Vigo Majello, L'“accordo” del debitore ed il “piano del consumatore”: nozioni, presupposti e differenze, in A. Pisani Massamormile (a cura di), *La crisi del soggetto non fallibile*, Torino, 2016.
- Consiglio Nazionale di Notariato, Studio 33-2023/PC “Espropriazione forzata e crisi da sovraindebitamento Spunti di riflessione”
- E. Sabatelli, La Cassazione precisa la nozione di «consumatore» ai fini dell'accesso al procedimento riservato di composizione delle crisi da sovraindebitamento, in *Diritto fallimentare*, 2016;
- F. Cerri, La Suprema Corte definisce la nozione di consumatore nella composizione della crisi da sovraindebitamento, in *Diritto fallimentare*, 2016;
- F. Lamanna, *Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Il civilista, Milano, 2019;
- F. Pasquariello, La cassazione delinea il profilo del consumatore sovraindebitato; in *Il fallimento*, 2016;
- Fondazione ADR Commercialisti, CNDCEC, “Linee guida compensi del gestore delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”, maggio 2023
- G. Benvenuto, Il trattamento della cessione del quinto nel sovraindebitamento, in www.ilfallimentarista.it;
- M. Giorgetti, S. Nadin, La composizione della crisi da sovraindebitamento nella legge delega e nella bozza di decreto attuativo, in www.ilfallimentarista.it;
- M. Peta, Ristrutturazione dei debiti del consumatore ammissibilità dei debiti dell'imprenditore cessato: relazione di “esclusività”, *Saggio*, 20 giugno 2023, *Diritto Della Crisi*
- P. Bosticco, *Il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza: disposizioni generali e definizioni*, in www.ilfallimentarista.it;
- S. Leuzzi, Attualità e prospettive del piano del consumatore sovraindebitato, *Diritto della Crisi*, 8 luglio 202;
- S. Pacchi, *Il sovraindebitamento. Il regime italiano*, in *Riv. dir. comm.*, 2012;
- S. De Matteis, N. Graziano, D. Pagliuca, *Crisi da Sovraindebitamento, ristrutturazione preventiva, esdebitazione, interdizioni*, Maggioli, dicembre 2022

www.ilcaso.it

www.dirittocrisi.it

www.ilfallimentarista.it

www.unijuris.it